


PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO

Adottato con D.G.P. n. 622-590753/2007 in data 5 giugno 2007
Acquisito parere di conformità al PTR con D.G.R. n. 12-11164 del 6 aprile 2009
Approvato con D.C.P. n. 32691/2009 in data 22 settembre 2009

NORME DI ATTUAZIONE

ELABORATO DEFINITIVO
Settembre 2009



Responsabile del procedimento:
arch. Paolo FOIETTA

Responsabile del progetto:
arch. Simonetta ALBERICO

PROGETTISTI:

arch. Gianni SAVINO

arch. Paola VAYR

arch. Irene MORTARI

dott. nat. Claudia ROSSATO

arch. Giovanni FABBRI

CONSULENTI PER GLI ASPETTI AGRONOMICI E TECNICI:

dott. agr. Giorgio QUAGLIO

arch. Pia GRIECO

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
ART. 1 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	10
ART. 2 FINALITÀ E CONTENUTI GENERALI.....	10
ART. 3 OGGETTI DEL PIANO AI FINI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA.....	11
3.1 Ambiti omogenei.....	11
ART. 4 ELABORATI DEL PIANO PAESAGGISTICO.....	12
ART. 5 EFFICACIA DELLA NORMATIVA.....	13
ART. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	14
TITOLO II IL SISTEMA NATURALE E SEMINATURALE.....	15
CAPO A: SISTEMA IDROGRAFICO.....	16
ART. 7 OBIETTIVI GENERALI.....	16
ART. 8 INDIRIZZI.....	16
ART. 9 TORRENTE LEMINA.....	17
9.1 Direttive.....	17
9.1.1 Fascia di rinaturalizzazione con vegetazione riparia.....	17
9.1.2 Riconnesione ecologica spondale minima.....	17
9.1.3 Dissesti puntuali.....	18
9.2 Prescrizioni.....	18
9.2.1 Inedificabilità della fascia di rinaturalizzazione con vegetazione riparia.....	18
9.2.2 Torrente Lemina - interventi ammessi.....	18
ART. 10 BEALERA DEL RE, BEALERA DELLA PORPORATA, CANALE LEMINETTA.....	18
10.1 Indirizzi - Bealera del Re.....	18
10.2 Direttive - Dissesti puntuali (Canale Leminetta).....	19
10.3 Prescrizioni - Fasce di rispetto ed interventi ammessi.....	19
ART. 11 RETE IDROGRAFICA MINORE.....	19
11.1 Indirizzi.....	19
11.1.1 Miglioramento delle condizioni idrauliche ed ecologiche.....	19
11.1.2 Riconnesione ecologica.....	20
11.2 Prescrizioni.....	20
ART. 12 PREVISIONE DEL CANALE DI GRONDA.....	20
12.1 Direttive.....	20
ART. 13 BACINI IDRICI, DERIVAZIONI ED ALTRI IMPIANTI.....	21
13.1 Bacini idrici - Indirizzi.....	21
13.2 Bacini idrici - Direttive.....	21
13.3 Derivazioni e altri impianti - Prescrizioni.....	21
CAPO B: SISTEMA MORFOLOGICO.....	22

ART. 14	OBIETTIVI.....	22
ART. 15	PRESCRIZIONI	22
15.1	Nicchie di distacco ed aree interessate da processi gravitativi.....	22
CAPO C: SISTEMA BOSCHIVO.....		23
ART. 16	OBIETTIVI.....	23
ART. 17	ECOSISTEMI BOSCHIVI A NATURALITÀ MOLTO BASSA	23
17.1	Indirizzi	23
17.2	Direttive	23
ART. 18	ECOSISTEMI BOSCHIVI A NATURALITÀ BASSA	24
18.1	Indirizzi	24
18.2	Direttive	24
ART. 19	ECOSISTEMI BOSCHIVI A NATURALITÀ MEDIA.....	24
19.1	Direttive	24
ART. 20	ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO	25
20.1	Definizioni	25
20.2	Indirizzi	26
20.3	Prescrizioni	26
CAPO D: SISTEMA AGRICOLO		27
ART. 21	OBIETTIVI ED INDIRIZZI GENERALI.....	27
ART. 22	AGROECOSISTEMI AD ELEVATO IMPATTO NEGATIVO.....	27
22.1	Vivai.....	27
22.1.1	Indirizzi generali	27
22.2	Colture orto-floricole protette	28
22.2.1	Direttive.....	28
22.2.2	Prescrizioni	28
ART. 23	AGROECOSISTEMI A MEDIO IMPATTO NEGATIVO.....	28
23.1	Seminativi	28
23.1.1	Indirizzi	28
23.1.2	Direttive.....	30
23.2	Pioppeti	30
23.2.1	Indirizzi	30
23.2.2	Direttive.....	30
ART. 24	AGROECOSISTEMI A BASSO IMPATTO NEGATIVO.....	30
24.1	Frutteti e vigneti.....	30
24.1.1	Indirizzi	30
24.1.2	Direttive.....	31
ART. 25	AGROECOSISTEMI AD IMPATTO NEGATIVO MINIMO	32
25.1	Prati permanenti	32
25.1.1	Indirizzi	32
25.1.2	Direttive.....	32
25.2	Frutteti a gestione familiare - Indirizzi.....	32
25.3	Altra arboricoltura da legno - Direttive.....	32
ART. 26	FILARI E SIEPI CAMPESTRI	33
26.1	Indirizzi	33

26.2	Prescrizioni	34
ART. 27	ASSOCIAZIONI VEGETALI DERIVATE DALL'ABBANDONO DELLE PRATICHE AGRICOLE - DIRETTIVE	34
CAPO E: VERDE PRIVATO.....		35
ART. 28	OBIETTIVI.....	35
ART. 29	GIARDINI RESIDENZIALI	35
29.1	Indirizzi	35
29.2	Direttive	35
29.3	Prescrizioni	35
ART. 30	PARCHI DI VALORE STORICO – TESTIMONIALE – SCIENTIFICO	36
30.1	Prescrizioni	36
TITOLO III IL SISTEMA INSEDIATIVO E PAESAGGISTICO		37
CAPO F: SISTEMA INSEDIATIVO		38
SEZIONE I: NORME GENERALI.....		38
ART. 31	OBIETTIVI E NORME GENERALI	38
ART. 32	AMBITI	38
ART. 33	TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE EDILIZIO	39
33.1	Manutenzione ordinaria	39
33.2	Manutenzione straordinaria.....	40
33.3	Restauro e risanamento conservativo	40
33.4	Ristrutturazione edilizia	41
33.5	Interventi di ampliamento	43
33.6	Nuova costruzione.....	43
33.7	Direttiva	43
ART. 34	COLORI DELLE FACCIATE.....	43
34.1	Indirizzi	43
34.2	Prescrizioni	44
ART. 35	COPERTURE – DIRETTIVE	44
ART. 36	FABBRICATI ACCESSORI.....	44
36.1	Direttive	44
36.2	Prescrizioni	44
ART. 37	SERRE - PRESCRIZIONI.....	45
ART. 38	COPERTURE PRESSOSTATICHE, SILOS, SERBATOI, DEPOSITI E TORRI PIEZOMETRICHE.....	45
38.1	Direttive	45
38.2	Prescrizioni	46
ART. 39	RECINZIONI.....	46
39.1	Indirizzi	46
39.2	Direttive	46
ART. 40	SUPERFICI IMPERMEABILI - PRESCRIZIONI.....	47
ART. 41	INFRASTRUTTURE LINEARI.....	47

41.1	Direttive generali.....	47
41.2	Strade	47
41.2.1	Direttive.....	47
41.2.2	Prescrizioni	48
41.3	Altre infrastrutture lineari	48
41.3.1	Indirizzi	48
41.3.2	Direttive.....	48
41.3.3	Prescrizioni	48
ART. 42	IMPIANTI TECNOLOGICI – RIPETITORI	49
42.1	Direttive	49
42.2	Prescrizioni	49
ART. 43	CARTELLONI PUBBLICITARI, INSEGNE E SEGNALETICA STRADALE - PRESCRIZIONI	49
SEZIONE II: AMBITI DI DESTINAZIONE D’USO.....		50
ART. 44	AMBITI PP1A, PP1AT, E, EM, ER: “AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE”	50
44.1	Direttive	50
44.2	Prescrizioni	50
44.2.1	Costruzione di nuove abitazioni agricole.....	50
44.2.2	Costruzione di attrezzature agricole	51
44.2.3	Variazioni di destinazione d’uso	51
ART. 45	AMBITI PP1B, BR, VN E VP “AREE DI VALORE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO, AMBIENTALE OD ARCHEOLOGICO, PREVALENTEMENTE DESTINATE A BOSCO”	51
45.1	Direttive	51
45.2	Prescrizioni	52
ART. 46	AMBITI PP1C “AREE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO”	53
46.1	Prescrizioni	53
ART. 47	AMBITI PP1D “AREE A CAPACITÀ INSEDIATIVA ESAURITA”	53
47.1	Prescrizioni	53
ART. 47 BIS	AMBITO SP, “AREA CIMITERIALE”	53
47.bis.1	Prescrizioni.....	53
ART. 47 TER	AMBITI P, V E PV “AREE A SERVIZI PUBBLICI”	53
47.ter.1	Direttive.....	53
SEZIONE III: EMERGENZE ANTROPICHE.....		54
ART. 48	PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO-ARCHITETTONICO	54
ART. 49	BENI CULTURALI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 42/2004 ED AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO.....	54
49.1	Direttive	54
49.2	Prescrizioni	55
ART. 50	BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO INDIVIDUATI DAL PIANO PAESAGGISTICO	55
50.1	Direttive	55
50.2	Prescrizioni	56
ART. 51	BENI RELIGIOSI MINORI COSTITUENTI TESTIMONIANZA STORICO-DOCUMENTARIA: CAPPELLE, PILONI ED EDICOLE VOTIVE	56
51.1	Indirizzi.....	56

51.2	Direttive	56
51.3	Prescrizioni	56
ART. 52 ARCHITETTURA MINORE DELLA PRODUZIONE COSTITUENTE TESTIMONIANZA STORICO-DOCUMENTARIA		57
52.1	Prescrizioni	57
ART. 53 BENI STORICO URBANISTICI		57
53.1	Direttive	58
53.2	Prescrizioni	58
ART. 54 COLORI DELLE FACCIATE - PRESCRIZIONI		59
CAPO G: EMERGENZE PAESAGGISTICHE.....		60
ART. 55 TRATTI DI STRADA CON VISUALI DA PRESERVARE E PUNTI PANORAMICI CON CONI DI VISIBILITÀ.....		60
55.1	Direttive	60
55.2	Prescrizioni	60
ART. 56 VISUALI IN PROGETTO - DIRETTIVE		61
ART. 57 PUNTI CONNOTANTI IL PAESAGGIO, VISIBILI DALL'INTORNO.....		61
57.1	Direttive	61
57.2	Prescrizioni	62
ART. 58 ELEMENTI DI DETRAZIONE O DISTURBO PERCETTIVO		62
58.1	Indirizzi	62
58.2	Direttive	62
58.3	Prescrizioni	63
CAPO H: FRUIZIONE DEL PAESAGGIO.....		64
ART. 59 PERCORSI E FRUIZIONE RICREATIVA		64
ART. 60 PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO		64
60.1	Direttive	64
60.2	Prescrizioni	65
ART. 61 AREE DI SOSTA - DIRETTIVE		65
ART. 62 CARTELLONISTICA INFORMATIVA		65
62.1	Direttive	65
62.2	Prescrizioni	66
CAPO I: NORME TRANSITORIE E FINALI.....		67
ART. 63 NORME TRANSITORIE - PRESCRIZIONI.....		67
ART. 64 INCENTIVI AI PRIVATI - DIRETTIVE		67
ART. 65 NORME FINALI- PRESCRIZIONI.....		68

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

La Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 8 quinquies della l.r. 56/77 e smi, forma il *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* in attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con D.C.R. n. 291-26243 del 1 agosto 2003.

Il *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* si riferisce alle porzioni di territorio comprese nei conuni di Pinerolo e Roletto e delimitate nelle tavole di Piano di cui al successivo ART. 4.

Il Piano sottopone il suddetto territorio a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", dalla l.r. n. 20/89 "*Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici*" e dalla l.r. n. 32/2008: "*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*".

ART. 2 FINALITÀ E CONTENUTI GENERALI

Il *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo*, di seguito denominato *Piano*, orienta l'attività della Provincia e dei comuni di Pinerolo e di Roletto, nell'ambito delle rispettive competenze, per il governo del territorio, nell'azione di tutela e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento ai beni di cui all'art. 134 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Restano salve le determinazioni specifiche e la disciplina derivante da atti e provvedimenti di cui all'art. 157 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, quali notifiche di importante interesse pubblico, elenchi e provvedimenti *ex* legge 1497/39 e *ex* art. 82 del d.p.r. n. 616/77, nonché derivanti dalla legislazione regionale in materia di beni culturali e ambientali.

Le norme di cui al successivo ART. 5 intendono assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica degli *Ambiti omogenei* come definiti all'art. 3.1 seguente.

A tal fine il Piano si prefigge quali obiettivi generali:

- garantire ed implementare la qualità dell'ambiente naturale ed antropico, anche attraverso il raggiungimento di forme di stabilità ecologica, azioni dirette alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali presenti sul territorio, azioni dirette ad incentivare forme di fruibilità collettiva ed ecosostenibile delle risorse e del paesaggio;
- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio, nei suoi rapporti complessi con la popolazione insediata e con le attività umane.

Nello specifico il Piano si prefigge:

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie

proprie di ciascun ambito omogeneo, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti per ciascun ambito omogeneo, tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzarne di nuovi coerenti ed integrati con quelli.

In funzione delle predette finalità, il Piano paesaggistico provvede a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

ART. 3 OGGETTI DEL PIANO AI FINI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA

Il presente Piano riguarda:

- *Sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i caratteri strutturanti la forma del territorio, e cioè:*
 - A.1. il sistema idrografico;
 - A.2. il sistema morfologico (versanti e crinali);
 - A.3. il sistema forestale;
 - A.4. il sistema delle aree agricole.
- *Zone ed elementi di specifico interesse storico o paesaggistico:*
 - B.1. zone ed elementi di interesse storico-artistico e architettonico;
 - B.2. insediamenti e strutture insediative storiche di carattere rurale;
 - B.3. elementi di interesse storico-documentario;
 - B.4. zone ed elementi di particolare interesse paesaggistico.

3.1 Ambiti omogenei

Il Piano ripartisce il territorio in *Ambiti omogenei* con specifiche, distintive ed analoghe caratteristiche di formazione ed evoluzione. Tali ambiti sono assunti come riferimento nel processo di interpretazione del paesaggio e di gestione del Piano stesso.

In funzione dei differenti livelli di valore paesaggistico attribuiti a ciascun ambito omogeneo, il Piano definisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica (vedi Allegato n. 3) e detta le disposizioni di carattere generale, da applicarsi all'intero territorio oggetto del Piano, e di tipo operativo, specifiche per ciascun ambito (tavv. da n. 18 a n. 27), necessarie al raggiungimento di tali obiettivi.

La perimetrazione, la descrizione, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e le disposizioni operative sono dettagliate nelle tavole nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, nel paragrafo 4.2 della *Relazione illustrativa*, nell'*Allegato n. 3 "Ambiti omogenei di paesaggio - Schede"*, nonché ai seguenti articoli delle *Norme di attuazione* del Piano.

ART. 4 ELABORATI DEL PIANO PAESAGGISTICO

Il presente Piano è costituito da:

- ◆ **Relazione illustrativa** delle finalità e dei contenuti del Piano.

- ◆ **Elaborati cartografici**, raggruppati per:

QUADRO DI ANALISI:

- Tavola n.1: *Inquadramento territoriale*
- Tavola n.2: *Ortofotocarta*
- Tavola n.3: *Geologia*
- Tavola n.4: *Esposizione dei versanti*
- Tavola n.5: *Acclività dei versanti*
- Tavola n.6: *Idrografia e opere di derivazione e captazione*
- Tavola n.7: *Capacità d'uso delle terre*
- Tavola n.8: *Mosaicatura delle Valbe*
- Tavola n.9: *Vegetazione*
- Tavola n.10: *Vincoli di tutela paesistico-ambientale*

QUADRO INTERPRETATIVO:

- Tavola n.11: *Unità ecosistemiche e corridoi*
- Tavola n.12: *Unità di terre*
- Tavola n.13: *Unità sceniche di paesaggio*
- Tavola n.14: *Emergenze paesaggistiche*
- Tavola n.15: *Emergenze antropiche*
- Tavola n.16: *Dissesto idrogeologico*
- Tavola n.17: *Ambiti Omogenei*

QUADRO PROGETTUALE:

- Tavola n.18: *Unità di progetto 1: Paesaggio di Pianura Interna*
- Tavola n.19: *Unità di progetto 2: Paesaggio Agro-collinare*
- Tavola n.20: *Unità di progetto 3: Paesaggio di Crinale*
- Tavola n.21: *Unità di progetto 4: Paesaggio di Collina Boscata*
- Tavola n.22: *Unità di progetto 5: Paesaggio di Versante*
- Tavola n.23: *Unità di progetto 6: Paesaggio di Pianura Principale*
- Tavola n.24: *Unità di progetto 7: Paesaggio di Monte Oliveto*
- Tavola n.25: *Unità di progetto 8: Paesaggio Pedecollinare di raccordo con la pianura*
- Tavola n.26: *Unità di progetto 9a: Paesaggio Agro-urbano di collina "Panoramico"*
- Tavola n.27: *Unità di progetto 9b: Paesaggio Agro-urbano di collina "di Transizione"*
- Tavola n.28: *Percorsi e fruizione ricreativa*
- Tavola n.29: *Ambiti di destinazione d'uso*
- Tavola n.30: *Aree inedificabili da Piano paesaggistico*

- ◆ **Norme di attuazione.**

- ◆ **Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario** a supporto della disciplina contenuta nelle *Norme*. Comprendono specifiche e dettagli relativamente ai singoli beni individuati nella tavola n. 16 "*Emergenze antropiche*" e integrano con valore di indirizzo le regole cogenti contenute nelle *Norme*.

- ◆ **Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per**

interventi di recupero o nuove costruzioni (è acquisita, e considerata come facente parte a tutti gli effetti degli elaborati del presente Piano paesaggistico, l'”*Appendice alle norme tecniche di attuazione del Piano Particolareggiato dell'area collinare PP.1*” del comune di Pinerolo).

- ◆ **Allegati al Piano paesaggistico**, comprendenti:
 - Allegati a contenuto documentario, in specifico:
 - Allegato 1: Elementi caratterizzanti il Sistema Naturale - documentazione fotografica ed elenchi delle specie faunistiche*
 - Allegato 2: Stralci di cartografia storica.*
 - Allegati a contenuto analitico, relativi agli elementi caratterizzanti l'area:
 - Allegato 3: Ambiti Omogenei di Paesaggio - Schede.* Descrizione sintetica degli Ambiti e definizione dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica;
 - Allegato 4: Unità di Terre - Schede.* Descrizione delle caratteristiche geologiche, morfologiche e di dissesto che hanno condizionato e diversificato l'uso dei suoli collinari;
 - Allegato 5: Unità Sceniche di Paesaggio - Schede.* Descrizione sintetica delle Unità: vegetazione dominante, elementi di degrado, grado di definizione spaziale e tipi compositivi del paesaggio.
- ◆ **Relazione di compatibilità ambientale.**

ART. 5 EFFICACIA DELLA NORMATIVA

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente ART. 2, il presente Piano detta disposizioni, riferite all'intero territorio di competenza ed ai singoli *Ambiti omogenei*, costituenti:

- Indirizzi;
- Direttive;
- Prescrizioni.

Gli *Indirizzi* costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione comunale. Gli strumenti di pianificazione e programmazione con le loro varianti provvedono ad una adeguata interpretazione ed applicazione alle specifiche realtà.

Le *Direttive* costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione subprovinciale e comunale, nonché negli atti amministrativi regolamentari degli enti locali e di diritto pubblico dalle quali è possibile discostarsi solo motivando le ragioni delle proprie scelte diverse.

Le *Prescrizioni* costituiscono norme vincolanti e si riferiscono ad elementi del Piano individuati e delimitati nelle tavole o a categorie di beni individuabili in base alle loro caratteristiche fisiche distintive. Le prescrizioni prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione o programmazione alla scala subprovinciale e comunale, fatte salve eventuali diverse specificazioni normative contenute nei successivi articoli.

Il Piano approvato costituisce, a tutti gli effetti, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r.

56/77 e smi, variante al Piano Territoriale Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Ove vi sia contrasto tra un'indicazione cartografica e una norma, prevale quest'ultima.

Le disposizioni contenute nel Piano particolareggiato (PP1) dell'Area collinare di Pinerolo, approvato con D.C.C. n. 83 del 3/4 dicembre 2002, si intendono estese all'intera area del comune di Pinerolo soggetta al Piano paesaggistico, salvo quanto diversamente specificato nelle presenti norme.

ART. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE

L'attuazione del Piano ha luogo con il recepimento, negli strumenti urbanistici e nei regolamenti comunali attinenti, delle indicazioni contenute nella cartografia e nella normativa del Piano stesso.

In particolare i Comuni provvederanno a recepire nel Regolamento di Polizia Rurale e/o nel Piano/Regolamento del Verde, le disposizioni relative alla manutenzione ed al corretto uso dei suoli, contenute negli articoli: art.9.1.2 (*Riconnessione ecologica spondale minima*), art. 11.2 (*Manutenzione idraulico-forestale*) e nei successivi Capo C (*Sistema boschivo*), Capo D (*Sistema agricolo*), Capo E (*Verde privato*) delle presenti norme.

Sono considerate attuative del Piano le specificazioni recate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, cui viene fatto esplicito richiamo nella normativa stessa di Piano.

I Comuni integrano inoltre i propri "regolamenti per oneri di urbanizzazione" con la previsione di oneri di urbanizzazione indotta necessari a realizzare gli interventi di cui agli artt. 9.1.1, 9.1.2, 58.2 e al Capo H del presente Piano.

TITOLO II

IL SISTEMA NATURALE E SEMINATURALE

CAPO A: SISTEMA IDROGRAFICO

ART. 7 OBIETTIVI GENERALI

Il sistema idrografico comprende il tratto del torrente Lemina ricadente all'interno del Piano paesaggistico, il canale Leminetta e la rete idrografica minore formata dai rii, dalle bealere e dai canali.

Relativamente al sistema idrografico, sono obiettivi generali di qualità paesaggistica:

- l'individuazione e perimetrazione delle aree interessate da fenomeni di pericolosità idraulica;
- la funzionalità e l'efficienza del sistema idrografico, mediante interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche esistenti;
- la conservazione degli ecosistemi fluviali, miglioramento della funzionalità fluviale e potenziamento del loro ruolo di sistema preferenziale per lo sviluppo di una rete di corridoi ecologici, mediante azioni di rinaturalizzazione ed interventi volti a evitare fenomeni di inquinamento.

ART. 8 INDIRIZZI

La tavola n. 18 "*Unità di progetto 1 – Paesaggio di Pianura Interna*" individua la fascia in destra idrografica del torrente Lemina, esterna al perimetro del Piano paesaggistico, quale area di pertinenza del sistema fluviale. Il comune di San Pietro Val Lemina, nel cui territorio ricade tale fascia, è sollecitato ad inserire nel proprio PRGC apposita normativa, in coerenza con le disposizioni di cui al successivo art. 9.

Per la realizzazione di ciascun intervento previsto è sempre da prediligere l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

Gli interventi di pulizia a carico della vegetazione spondale dovranno essere condotti in modo da conciliare l'esigenza di garantire il regolare deflusso delle acque con la salvaguardia dei consorzi vegetali autoctoni che colonizzano gli habitat ripari, prestando una particolare attenzione alla conservazione degli ontaneti.

Il materiale di risulta e quello già presente in alveo (soggetti morti o schiantati) dovranno essere rimossi, mentre le ceppaie non dovranno essere mai asportate, al fine di non compromettere la stabilità delle scarpate.

Le analisi idrogeomorfologiche prodotte in occasione di adeguamento al PAI, a piani sovraordinati di tutela del suolo o per varianti urbanistiche o eventuali piani di settore, una

volta approvate costituiscono adeguamento ed aggiornamento del quadro conoscitivo del presente Piano e vengono recepite con deliberazione di Consiglio Provinciale, senza richiedere variante al Piano stesso.

ART. 9 TORRENTE LEMINA

9.1 Direttive

9.1.1 Fascia di rinaturalizzazione con vegetazione riparia

La fascia di vegetazione riparia dovrà essere ripristinata secondo le indicazioni di cui alla tavola n. 18 “Unità di progetto 1 - Paesaggio di Pianura Interna” e con le modalità indicate all’art. 9.1.2, previa verifica della compatibilità idraulica dell’intervento.

Gli interventi di ripristino e rinaturalizzazione della fascia riparia dovranno contribuire a diminuire le situazioni di pericolosità segnalate dallo *Studio in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo sul Torrente Lemina* (C.M. Pinerolese Pedemontano) approvato con D.G.P. n. 861-168079 del 8 agosto 2000 e dalla Relazione geologica del PRG del comune di Pinerolo, in base alle esigenze di carattere idraulico dell’intero bacino idrografico del Lemina.

9.1.2 Riconnessione ecologica spondale minima

Dovrà essere attuata lungo le sponde del torrente Lemina una riconnessione ecologica, in una fascia di ampiezza minima di 10 metri, mediante interventi di naturalizzazione della vegetazione riparia esistente, reinserimento di specie autoctone, ricostituzione della vegetazione nei tratti in cui è assente. A tal proposito si evidenzia che la riconnessione ecologica assume maggiore efficacia qualora si provveda alla ricostituzione della fascia riparia su entrambe le sponde del corso d’acqua.

Gli interventi dovranno portare alla realizzazione di un popolamento vegetale polispecifico e diversificato nella struttura (coesistenza di specie arboree ed arbustive) che riproduca il più fedelmente possibile le cenosi di origine naturale.

Per le operazioni sopra descritte andranno utilizzate le specie scelte tra le seguenti, in relazione alle condizioni ecologiche stazionali:

Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.)	Salice cinereo (<i>Salix cinerea</i> L.)
Evonimo (<i>Euonymus europaeus</i> L.)	Salice ripaiolo (<i>Salix eleagnos</i> Scop.)
Frangola (<i>Frangula alnus</i> Miller)	Salice rosso (<i>Salix purpurea</i> L.)
Frassino (<i>Fraxinus excelsior</i> L.)	Salice da ceste (<i>Salix triandra</i> L.)
Farnia (<i>Quercus robur</i> L.)	Salice fragile (<i>S. fragilis</i> L.)
Ontano bianco (<i>Alnus incana</i> (L.) Moench)	Salice da vimini (<i>S. viminalis</i> L.)
Ontano nero (<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner)	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i> L.)
Salice bianco (<i>Salix alba</i> L.)	Tiglio cordato (<i>Tilia cordata</i> Miller)

9.1.3 Dissesti puntuali

Per quanto riguarda fenomeni di dissesti puntuali individuati lungo il corso del torrente Lemina, si rimanda agli interventi proposti nel succitato *Studio in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo sul Torrente Lemina*, nonché ad ulteriori approfondimenti contenuti negli strumenti urbanistici o negli studi di settore approvati.

9.2 Prescrizioni

9.2.1 Inedificabilità della fascia di rinaturalizzazione con vegetazione riparia

La fascia di rinaturalizzazione con vegetazione riparia lungo il torrente Lemina, individuata alla tav. 30 e alla tav. 18 “*Unità di progetto I*” e definita al precedente articolo 9.1.1, è inedificabile.

All’interno di tale fascia, per gli edifici esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza ampliamento volumetrico; sono inoltre consentiti per gli edifici rurali, gli adeguamenti igienico-funzionali non eccedenti il 20% della SUL esistente.

Sono fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali.

9.2.2 Torrente Lemina - interventi ammessi

Il progetto di qualsiasi opera o intervento idraulico che interessi il torrente Lemina, dovrà essere accompagnato da una relazione di compatibilità dell’intervento che dimostri l’assenza di ricadute negative o modificazioni ambientali e paesaggistiche, sia di tipo qualitativo che quantitativo, nell’area di Piano stessa e che verifichi la coerenza con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano paesaggistico.

ART. 10 BEALERA DEL RE, BEALERA DELLA PORPORATA, CANALE LEMINETTA

10.1 Indirizzi - Bealera del Re

La Bealera del Re permane ad esclusivo uso irriguo.

In corrispondenza della Bealera del Re, dal punto di origine fino a località Tre Bochet, le preesistenze documentate devono essere conservate e restaurate.

Non si può procedere all’intubazione di ulteriori tratti di Bealera e i segmenti non intubati devono essere rinaturalizzati.

La diramazione est della Bealera, nel tratto corrispondente all’ipotesi di tracciato del Canale di gronda di cui al successivo ART. 12, deve essere rinaturalizzata.

10.2 Direttive - Dissesti puntuali (Canale Leminetta)

Per quanto riguarda i dissesti puntuali individuati lungo il Canale Leminetta si rimanda agli interventi proposti nello *Studio in materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo sul Torrente Lemina* di cui al precedente articolo 9.1.1 comma 2, nonché ad eventuali ulteriori studi contenuti negli strumenti urbanistici comunali o negli studi di settore approvati, sottolineando che, in tutti i casi possibili, si dovrà ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.

In particolare, nelle aree caratterizzate dalla dominanza di rovi, si potrà procedere a una rinaturalizzazione mediante il decespugliamento dei rovi e la messa a dimora di talee di salici, soprattutto arbustivi (*Salix alba* L., *S. fragilis*, *S. purpurea* L., *S. triandra* L., *S. viminalis* L.).

A seguito di questo primo intervento dovrà essere condotta un'azione di manutenzione, essenziale in particolar modo nei primi periodi di post impianto, al fine di evitare una ricolonizzazione delle specie infestanti.

10.3 Prescrizioni - Fasce di rispetto ed interventi ammessi

Per la *Bealera del Re* vige una fascia di rispetto di 15 metri, come previsto dall'art. 49 del Piano particolareggiato (PP1) della Collina di Pienerolo.

Lungo la *Bealera della Porporata* ed in sponda idrografica sinistra del *canale Leminetta*, in conformità con quanto previsto per la *Bealera del Re*, si prescrive una fascia di rispetto di 15 metri misurati dalla sommità delle scarpate naturali o dell'opera spondale del canale.

Le fasce di cui ai commi precedenti sono rappresentate nella tav. 30 "*Aree inedificabili da Piano paesaggistico*".

All'interno delle fasce di rispetto suddette:

- è vietata ogni alterazione idraulica del corso d'acqua, ad eccezione del taglio di colture cedue, della sostituzione dei robinetti con vegetazione autoctona e delle operazioni connesse alla conduzione dei fondi;
- sono consentite opere di presa idraulica solo se giustificate da attività agricola, previa autorizzazione del sindaco, sentita la commissione igienico-edilizia e la ripartizione lavori pubblici.

ART. 11 RETE IDROGRAFICA MINORE

11.1 Indirizzi

11.1.1 Miglioramento delle condizioni idrauliche ed ecologiche

I Comuni interessati dovranno realizzare uno studio relativo all'organizzazione del reticolo idrografico minore, finalizzato a migliorarne le condizioni idrauliche ed ecologiche. Lo studio dovrà altresì verificare la presenza di deviazioni non più funzionali ai vigenti usi del suolo e la possibilità di ripristinarne i corsi d'acqua al loro percorso naturale, nonché di riportare a cielo aperto i tratti intubati.

11.1.2 Riconnesione ecologica

È necessario prevedere la riconnesione ecologica lungo i rii mediante la naturalizzazione della vegetazione riparia autoctona esistente e la sua ricostituzione nei tratti in cui è assente. Entrambe le operazioni devono essere condotte facendo riferimento alle modalità e utilizzando le specie indicate nell'articolo 9.1.2.

La riconnesione deve essere attuata anche nel caso di corsi d'acqua ripristinati al percorso naturale.

11.2 Prescrizioni

I Comuni devono verificare lo stato di efficienza e di manutenzione idraulico-forestale del reticolo idrografico minore, con specifico riferimento al ripristino delle normali condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, al mantenimento dell'efficienza delle opere idrauliche esistenti e alle regimazioni delle acque superficiali afferenti ai corsi d'acqua.

A tal fine è vietato interrompere, deviare o intubare tutti i corsi d'acqua con qualsivoglia opera di recinzioni, muri di sostegno o anche semplici depositi di materiali.

Va salvaguardata e mantenuta la presenza dei fossi di raccolta delle acque meteoriche stradali. Ove strettamente necessario, gli stessi possono essere grigliati, previa opportuna verifica idraulica; l'acqua di tali fossi dovrà confluire negli impluvi più prossimi ai singoli tratti stradali.

Per il comune di Pinerolo l'acqua dei suddetti fossi dovrà essere raccolta di preferenza nel Canale di gronda cui al successivo ART. 12.

ART. 12 PREVISIONE DEL CANALE DI GRONDA

12.1 Direttive

Il presente Piano recepisce nella tavola n. 25 "*Unità di progetto 8*" la proposta di Canale di gronda pedecollinare di cui all'art. 48.2 del PP1, che l'Amministrazione comunale di Pinerolo intende realizzare per la regolamentazione e lo smaltimento delle acque meteoriche di scorrimento superficiale dai versanti che gravano sulla città.

Il suddetto Canale, diramazione della Bealera del Re, deve assumere caratteristiche di forte naturalità (fondo e sponde in terra, fascia/filare di vegetazione lungo le rive), così da costituire un arricchimento percettivo e fruizionale per gli insediamenti previsti dal PRGC di Pinerolo lungo il nuovo asse stradale di Viale Traunstein.

Il comune di Pinerolo dovrà approfondire l'ipotesi di convogliare nel Canale di gronda, oltre alle acque meteoriche, anche quelle bianche provenienti dal sistema fognario in progetto, e di realizzare contestualmente un sistema fitodepurativo.

Le acque così trattate potranno essere convogliate nel sistema di bealere della Porporata e, da questo punto in avanti, potranno essere eventualmente utilizzate a scopo irriguo.

ART. 13 BACINI IDRICI, DERIVAZIONI ED ALTRI IMPIANTI

13.1 Bacini idrici - Indirizzi

I bacini idrici attualmente esistenti dovranno essere mantenuti. Al fine di una loro rinaturalizzazione, dovrà essere verificata la possibilità di prevedere alcuni dei seguenti interventi di riqualificazione naturalistica:

- creazione di sponde con profilo frastagliato;
- ricalibrazione del profilo delle ripe (anche solo di uno o due lati) in modo da renderle dolcemente degradanti verso le parti più profonde del bacino: si dovrà ottenere una fascia di almeno 1 metro dalla riva con una profondità non superiore ai 10-15 cm;
- favorire la ricolonizzazione delle rive mediante la messa a dimora di rizomi e talee di specie acquatiche quali ad esempio *Phragmites australis*.

13.2 Bacini idrici - Direttive

È consentita la costruzione di nuovi bacini idrici ad esclusivo uso irriguo, negli ambiti PP1A e PP1AT, EM, E ed ER individuati nella tavola n. 29 “*Ambiti di destinazioni d’uso*” del presente Piano, previa richiesta delle autorizzazioni prescritte per legge.

I nuovi bacini idrici dovranno essere realizzati in terra e, al fine di favorire la creazione di un *habitat* tipico delle zone umide, dovranno essere accompagnati dagli interventi di cui all’articolo 11.1.2

13.3 Derivazioni e altri impianti - Prescrizioni

All’interno del perimetro del Piano paesaggistico non sono ammesse nuove derivazioni d’acqua se non a fini irrigui.

CAPO B: SISTEMA MORFOLOGICO

ART. 14 OBIETTIVI

La messa in sicurezza del territorio mediante interventi a basso impatto sull'ambiente è obiettivo fondamentale del presente Piano.

Le analisi idrogeomorfologiche prodotte in occasione di adeguamento al PAI, a piani sovraordinati di tutela del suolo o per varianti urbanistiche o eventuali piani di settore, una volta approvate costituiscono adeguamento ed aggiornamento del quadro conoscitivo del presente Piano e vengono recepite con deliberazione di Consiglio Provinciale, senza richiedere variante al Piano stesso.

ART. 15 PRESCRIZIONI

15.1 Nicchie di distacco ed aree interessate da processi gravitativi

Nelle aree interessate da nicchie di distacco e da processi gravitativi, individuate nella tavola n. 16 "*Dissesto idrogeologico*", o a seguito dell'approvazione di aggiornamenti del quadro del dissesto, dev'essere realizzata una corretta regimazione delle acque e devono essere attuati interventi di consolidamento del terreno ricorrendo preferibilmente all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e alla messa a dimora di specie autoctone erbacee e arbustive.

Si rimanda alla documentazione contenuta negli strumenti urbanistici comunali per quanto concerne i singoli fenomeni di dissesto.

CAPO C: SISTEMA BOSCHIVO

ART. 16 OBIETTIVI

È obiettivo generale favorire la creazione di popolamenti plurispecifici stabili e conciliare le esigenze produttive e ricreative con quelle naturalistiche e di difesa del suolo.

A tal fine devono essere incentivate le produzioni di assortimenti di qualità nelle stazioni maggiormente fertili e facilmente accessibili, anche mediante reintroduzione di latifoglie autoctone e devono essere tutelate le formazioni a maggior naturalità, in particolare lungo i corsi d'acqua.

ART. 17 ECOSISTEMI BOSCHIVI A NATURALITÀ MOLTO BASSA

17.1 Indirizzi

Robinetto Sottotipo di sostituzione di boschi preesistenti

Al fine di valorizzare i robinieti sia dal punto di vista produttivo, per legname da opera di pregio, sia sotto il profilo naturalistico, è auspicata la gestione in fustaie da polloni sottoposte a diradamenti selettivi intercalari in modo da ricostituire popolamenti più stabili ed ecologicamente efficienti.

Vanno preservate dal taglio e introdotte le latifoglie autoctone al fine di ottenere popolamenti più diversificati e quindi più stabili.

Lungo il torrente Lemina e lungo i rii, visto il loro elevato valore come corridoi ecologici, in conformità con gli artt. 9.1.1, 9.1.2 e 11.1.2, deve essere effettuata la progressiva sostituzione della robinia con latifoglie autoctone.

17.2 Direttive

Robinetto Sottotipo di sostituzione di boschi preesistenti

Le tagliate a raso vanno evitate in quanto favoriscono l'ingresso della robinia a scapito delle specie spontanee costituendo cenosi globalmente meno efficienti e stabili. Questa pratica risulta particolarmente dannosa nelle aree di contatto con altri tipi forestali in quanto può determinare infiltrazioni di robinia.

Sono consentite ceduzioni per usi energetici e di paleria con turni tecnici attorno ai 15 anni, in aree di facile accesso.

ART. 18 ECOSISTEMI BOSCHIVI A NATURALITÀ BASSA

18.1 Indirizzi

Ceduo invecchiato e castagneto a struttura irregolare

Vanno promossi nuovi sbocchi ecocompatibili per il legno di castagno, ricorrendo anche a forme di cooperazione tra i proprietari, quali ad esempio la produzione di assortimenti di qualità destinati alla paleria per l'ingegneria naturalistica, alla falegnameria, ai palchetti e anche all'industria del mobile.

18.2 Direttive

Ceduo invecchiato e castagneto a struttura irregolare

Per aumentare la naturalità e quindi la stabilità ecologica dei popolamenti di castagno, deve essere favorita un'evoluzione verso forme di popolamento misto, sia mediante il mantenimento delle specie di latifoglie autoctone che hanno naturalmente invaso il castagneto, sia tramite l'introduzione attiva di latifoglie nobili quali ciliegio, tiglio e acero.

Tra le diverse specie d'invasione in particolare vanno tutelate la betulla e il pioppo tremolo, in quanto specie pioniere che preparano il terreno ad altre successioni vegetali, e la rovere che deve essere posta in riserva e difesa durante le utilizzazioni.

Dal punto di vista delle pratiche gestionali:

- deve essere mantenuta la ceduazione nelle zone più fertili e ben servite rilasciando un numero adeguato di matricine e favorendo sempre tutte le specie diverse dal castagno;
- si deve puntare a maggiori condizioni di stabilità nei popolamenti a struttura irregolare attraverso la conversione culturale e intervenendo sulla composizione specifica con diradamenti a favore delle latifoglie mesofile.

In particolare nella tav. n. 21 “Unità di progetto 4: Paesaggio di Collina Boscata” è indicata un'area da destinare all'espansione di un'adiacente formazione a Quercu – Tiglieto.

ART. 19 ECOSISTEMI BOSCHIVI A NATURALITÀ MEDIA

19.1 Direttive

Alneto di ontano nero

L'alneto di ontano nero va preservato e lasciato alla libera evoluzione naturale in quanto formazione di interesse naturalistico oggi ridotta a piccoli popolamenti relitti. Può essere previsto l'impianto per il consolidamento delle sponde fluviali.

Nella tavola n. 19 “Unità di progetto 2: Paesaggio Agro-collinare” è indicata un'area da destinare all'espansione delle formazioni ad Acero-(Tiglio)-Frassineto e ad Alneto di ontano nero.

Quercu – Carpineto della bassa pianura e Quercu – Tiglieto

Le suddette formazioni vegetali vanno conservate in ragione del loro pregio naturalistico, ecologico e produttivo e in quanto poco rappresentate e molto frammentate.

Per il Quercio-Carpinetto della bassa pianura devono essere previsti diradamenti progressivi, al fine di portare lo strato ceduo a fustaia, in modo da far calare il suo potere invadente favorendo il rinnovamento della farnia e delle specie con legname di pregio.

Quercio – Tiglieto

Nelle aree in cui c'è la concorrenza del castagno, deve essere favorito il rinnovamento della rovere, che stenta a inserirsi a causa dell'ombreggiamento, mediante diradamenti forti a carico del castagno, evitando di indurne il ripopolamento.

Acerio – (Tiglio) – Frassineto

Devono essere mantenute e favorite le specie caratteristiche delle cenosi potenziali (es ciliegio selvatico, carpino, rovere, farnia,iglio...) al fine di conservare la massima diversità e variabilità anche tra le latifoglie nobili.

Le formazioni ad Acerio – (Tiglio) – Frassineto presenti lungo i corsi d'acqua devono essere conservate e lasciate all'evoluzione naturale in quanto di interesse naturalistico.

Per i popolamenti con carattere pioniero e di colonizzazione occorre eseguire sfolli nei popolamenti più giovani e diradamenti selettivi nelle perticacie e giovani fustaie, volti a ridurre la densità a favore dei soggetti d'avvenire.

Nelle stazioni migliori, di facile accesso, dovranno essere adottati turni di utilizzazione di 60-90 anni per le latifoglie nobili.

La rinnovazione dei popolamenti dovrà essere ottenuta mediante tagli di sementazione intensi che risparmino i migliori portaseme e le specie caratteristiche delle cenosi potenziali.

Bosco misto di pino silvestre di origine artificiale e castagno

Deve essere previsto il mantenimento dell'evoluzione libera del bosco misto di pino silvestre di origine artificiale e castagno. Gli unici interventi straordinari consentiti sono quelli indispensabili per la stabilità (diradamenti, tagli di sgombero).

ART. 20 ALBERI MONUMENTALI E DI PREGIO

20.1 Definizioni

Sono definiti “*alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico*” (art. 2, l.r. n. 50 del 3 aprile 1995 “*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte*”):

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento ed eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- c) i filari ed le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.

Si definiscono “*alberi di pregio*” i singoli esemplari arborei o piccoli raggruppamenti che, pur non essendoci censiti negli elenchi individuati da disposizioni di legge nazionali o regionali, per età, dimensioni, ubicazione, ovvero per ragioni diverse, sono percepiti dalla collettività come elementi di valore culturale e paesaggistico, ancorchè inclusi in proprietà

private.

20.2 Indirizzi

I Comuni avviano una ricognizione degli alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storico-culturale e ambientale-paesaggistico, come definiti all'art. 20.1 presenti sul proprio territorio, da segnalare alla Commissione tecnica regionale di cui alla l.r. 50/95, che provvederà a selezionare gli esemplari più significativi ed a integrare l'elenco degli alberi monumentali del Piemonte.

20.3 Prescrizioni

È fatto assoluto divieto di distruggere o alterare gli alberi, filari ed alberate di cui al precedente articolo 20.1; sono consentiti esclusivamente gli interventi volti alla conservazione attiva delle formazioni vegetali (manutenzione, sostituzione di esemplari arborei morti,...).

CAPO D: SISTEMA AGRICOLO

ART. 21 OBIETTIVI ED INDIRIZZI GENERALI

Il presente Piano intende tutelare e favorire la formazione di agroecosistemi ambientalmente compatibili dal punto di vista ecologico e paesaggistico, proponendo azioni volte a ridurre le pressioni ambientali generate dalle attività agricole, mediante il passaggio a tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale che permettano una progressiva riduzione della diffusione di contaminanti nelle acque e nel suolo.

Il Piano sostiene una gestione ecocompatibile dei terreni agricoli, incoraggiando la creazione di spazi seminaturali diversificati e complessi, che concorrono all'incremento del valore paesaggistico (filari e siepi) ed ecologico (rifugio per la fauna selvatica) del territorio.

Le operazioni colturali devono essere condotte nel rispetto delle norme del *Codice di Buona Pratica Agricola* approvato con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999.

ART. 22 AGROECOSISTEMI AD ELEVATO IMPATTO NEGATIVO

22.1 Vivai

22.1.1 Indirizzi generali

I vivai devono essere gestiti in maniera ecocompatibile, in accordo con le linee programmatiche della politica agraria comunitaria e nazionale, attraverso:

- l'utilizzo di tecniche di produzione a basso impatto ambientale, volte in particolare alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso di fitofarmaci;
- il mantenimento della vegetazione nelle cosiddette "tare aziendali", cioè nelle aree improduttive adiacenti alle colture ai bordi di strade, canali e fossi. Le operazioni di controllo della vegetazione spontanea vanno condotte nella tarda estate evitando i mesi primaverili-estivi corrispondenti alle fasi riproduttive di molte specie animali;
- evitando i trattamenti con presidi fitosanitari nei giorni sfavorevoli dal punto di vista meteorologico: pioggia in corso, caduta da poco o prevista, presenza di vento;
- evitando il trattamento con presidi fitosanitari delle zone marginali con vegetazione naturale, in particolare siepi, boschetti, scarpate, fossi, bordi di strade, basi di tralicci.
- evitando l'uso di presidi fitosanitari per almeno una striscia di 3-10 metri di larghezza contornante gli appezzamenti coltivati.

All'interno dell'Ambito omogeneo individuato alla tavola n. 18 "*Unità di progetto 1: Paesaggio di Pianura Interna*", deve essere evitato l'impianto di nuovi vivai, in quanto non coerente con l'obiettivo di rinaturalizzazione perseguiti dal Piano per tale zona.

22.2 Colture orto-floricole protette

22.2.1 Direttive

Deve essere ridotto l'impiego di prodotti di sintesi, a favore di pratiche e tecniche agronomiche ecocompatibili.

22.2.2 Prescrizioni

Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti dal Piano, è consentito lo sviluppo di nuove colture protette esclusivamente negli Ambiti omogenei nn. 4, 5, 6, 9a e 9b secondo i disposti del successivo ART. 37.

ART. 23 AGROECOSISTEMI A MEDIO IMPATTO NEGATIVO

23.1 Seminativi

23.1.1 Indirizzi

Si incentiva l'adesione a forme di agricoltura integrata o biologica secondo le indicazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 2.1 – Azione 214.1 "*Applicazione delle tecniche di produzione integrata*" oppure all'Azione 214.2 "*Applicazione delle tecniche di produzione biologica*". Di seguito vengono riportate le Norme Tecniche di produzione integrata da perseguire in modo prioritario:

Avvicendamento colturale:

- non effettuare il ristoppio;
- all'interno di un quinquennio non ripetere per più di 3 anni la medesima coltura sul medesimo appezzamento: si specifica che i cereali autunno-vernini (frumento tenero, frumento duro, avena, oro, farro, segale e triticale) sono considerati analoghi ai fini della successione colturale e pertanto non possono ritornare sullo stesso terreno per più di 2 anni consecutivi.

Fertilizzazione:

- definizione delle dosi massime di azoto, fosforo e potassio e, più in generale, della quantità di fertilizzanti da somministrare alle singole colture, sulla base di un bilancio annuale semplificato, tenendo conto delle asportazioni e della fertilità residua, stimata quest'ultima in base ad analisi del terreno, senza comunque superare i limiti massimi definiti nelle norme generali e di coltura;
- individuazione dei momenti più idonei per una razionale somministrazione e definizione delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti, favorendo quando possibile un frazionamento degli apporti azotati e una corretta utilizzazione dei reflui zootecnici. In particolare, in riferimento al Codice di Buone Pratiche Agricole (d.m.

del 19/04/1999), i concimi azotati devono essere forniti il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione e mai alla semina.

Difesa delle colture e controllo delle infestanti:

- adottare in modo prioritario mezzi agronomici di lotta indiretta e ricorrere a misure di lotta solo nel caso in cui si presenti l'avversità, a seguito dell'identificazione del fitofago o del patogeno (fare riferimento alle norme tecniche specifiche per ciascuna coltura, relative alla difesa fitosanitaria e ai criteri d'intervento e le limitazioni d'uso).

Salvaguardia della qualità del suolo:

- incentivare la coltivazione di erbai intercalari per la copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, nel rispetto dei seguenti criteri:
- seminare entro il 1° ottobre di ogni anno, su tutta la superficie che sarà interessata da colture a semina primaverile-estiva o su parte di essa, erbai intercalari destinati al sovescio;
- non effettuare sugli erbai intercalari interventi fertilizzanti o trattamenti con prodotti fitosanitari di qualsiasi genere;
- non interrare gli erbai intercalari prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di semina.

Tutela della fauna selvatica:

- mantenere la vegetazione nelle “tare aziendali”, cioè nelle aree improduttive adiacenti alle colture bordi delle strade, canali e fossi e condurre le operazioni di controllo della vegetazione spontanea nella tarda estate evitando i mesi primaverili-estivi che corrispondono alle fasi di riproduzione di molte specie animali;
- evitare i trattamenti con presidi fitosanitari nei giorni sfavorevoli dal punto di vista meteorologico (pioggia in corso, caduta da poco o prevista, presenza di vento);
- evitare il trattamento con presidi fitosanitari delle zone marginali con vegetazione naturale, in particolare siepi, boschetti, scarpate, fossi, bordi di strade, basi di tralicci;
- evitare l'aratura precoce delle stoppie dei cereali vernini e mantenere le stoppie fino all'autunno, oppure in alternativa seminare l'erba medica e procedere al taglio solo immediatamente prima dell'aratura autunnale, al fine di assicurare alla fauna una disponibilità in termini sia di risorse alimentari che di rifugio;
- mantenere isole o strisce di colture a perdere, possibilmente, di specie differenti al fine di offrire zone per la riproduzione e la nidificazione di varie specie di animali creare zone di riposo colturale (Set-aside) in aree di estensione limitata a 0,5-1 ettaro distribuite a macchia di leopardo sul territorio;
- evitare l'uso di presidi fitosanitari per almeno una striscia di 3-10 metri di larghezza contornante gli appezzamenti coltivati;
- applicare alle macchine agricole le barre d'involto in modo da indurre gli animali alla fuga prima del sopraggiungere delle barre di taglio;
- iniziare le operazioni di sfalcio e mietitura partendo dal centro verso la periferia per permettere agli animali di allontanarsi;
- quando possibile alzare le barre di taglio di almeno 10 cm dal suolo;
- non lavorare contemporaneamente su terreni attigui per non limitare le vie di fuga degli animali;
- qualora venissero individuati dei nidi nelle coltivazioni, rinunciare al taglio per almeno 2-3 metri quadrati attorno al nido.
- ritirare i seminativi dalla produzione (regime sodivo o realizzazione di zone umide) per un periodo di tempo pari a 10 anni;

- trasformare i seminativi in foraggere permanenti per un periodo pari a 10 anni.
- realizzazione di colture per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni precedentemente investiti a seminativi, per un periodo di tempo pari a 5 anni.

23.1.2 Direttive

All'interno dell'*Ambito omogeneo n. 1* va effettuata la conversione d'uso dei seminativi che ricadono nella fascia di rinaturalizzazione con vegetazione riparia individuata nella tavola n. 18 "*Unità di progetto 1: Paesaggio di pianura interna*", secondo i disposti degli articoli 9.1.1 e 9.1.2.

23.2 Pioppeti

23.2.1 Indirizzi

Si promuove una gestione di tipo naturalistico che preveda le seguenti azioni:

- mantenere almeno una parte dei pioppi morti in piedi o schiantati, in quanto conferiscono alla coltivazione alcuni aspetti del bosco naturale e sono apprezzati dai popolamenti ornitici;
- evitare il trattamento con diserbanti delle superfici non lavorate;
- evitare i trattamenti con presidi fitosanitari nei giorni sfavorevoli dal punto di vista meteorologico: pioggia in corso, caduta da poco o prevista, presenza di vento;
- praticare l'erpicazione solo nei mesi di marzo e di agosto in modo da evitare lavorazioni durante i periodi di presenza dei nidi al suolo;
- mantenere strisce di filari non lavorate e non trattate da destinare allo sviluppo di un sotto piano arbustivo di vegetazione o alla coltivazione a perdere, ad esempio con il mais. È consigliabile che le suddette strisce abbiano una lunghezza pari a quella dell'impianto, una larghezza pari a 5-6 metri, siano collocate ogni 5 filari di pioppo ed abbiano un turno di rotazione di almeno 3 anni;
- effettuare impianti anche di sole specie arbustive lungo il perimetro del pioppeto;
- raggruppare i rami derivati dallo scalvo in piccoli mucchi da lasciare sul terreno.

23.2.2 Direttive

Si richiamano i disposti del comma 4, articolo 58.2 delle presenti norme.

ART. 24 AGROECOSISTEMI A BASSO IMPATTO NEGATIVO

24.1 Frutteti e vigneti

24.1.1 Indirizzi

Ai fini di una gestione ecocompatibile si propone di:

- mantenere la vegetazione nelle cosiddette "tare aziendali", cioè nelle aree improduttive adiacenti alle colture come ad esempio i bordi delle strade, i canali e i fossi e condurre le operazioni di controllo della vegetazione spontanea nella tarda

estate, in quanto i mesi primaverili-estivi corrispondono alle fasi di riproduzione di molte specie animali;

- evitare i trattamenti con presidi fitosanitari nei giorni sfavorevoli dal punto di vista meteorologico (pioggia in corso, caduta da poco o prevista, presenza di vento);
- evitare il trattamento con presidi fitosanitari delle zone marginali con vegetazione naturale, in particolare siepi, boschetti, scarpate, fossi, bordi di strade, basi di tralicci;
- praticare l'erpicoltura solo nei mesi di marzo e di agosto;
- evitare l'uso di presidi fitosanitari per almeno una striscia di 3-10 metri di larghezza contornante gli appezzamenti coltivati.

Si incoraggia l'adesione a forme di produzione integrata o di agricoltura biologica secondo le dichiarazioni del Programma di Sviluppo Rurale – Misura 2.1 – Azione 214.1 “*Applicazione delle tecniche di produzione integrata*” e all’Azione 214.2 *Applicazione delle tecniche di produzione biologica*”. In particolare è necessario:

- adottare in modo prioritario mezzi agronomici di lotta indiretta e ricorrere a misure di lotta solo nel caso in cui si presenti l'avversità, a seguito dell'identificazione del fitofago o del patogeno facendo riferimento alle norme tecniche specifiche per ciascuna coltura relative alla difesa integrata;
- riferirsi alle norme tecniche specifiche per ciascuna coltura, riportate nella tabella *Diserbo*;
- definire le dosi massime di azoto, fosforo e potassio e più in generale della quantità di fertilizzanti da somministrare alle singole colture sulla base di un bilancio annuale semplificato, tenendo conto delle asportazioni e della fertilità residua, stimata quest'ultima in base ad analisi del terreno, senza comunque superare i limiti massimi stabiliti per le singole colture;
- individuare i momenti più idonei per una razionale somministrazione e definizione delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti, favorendo quando possibile un frazionamento degli apporti azotati ed una corretta utilizzazione dei reflui zootecnici.

24.1.2 Direttive

Al fine di prevenire i danni dovuti all'erosione accelerata devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- evitare l'impianto dei filari a rittochino (che peraltro non compare nell'area di studio);
- preferire alle concimazioni inorganiche quelle organiche in quanto, migliorando la struttura del suolo, garantiscono una permeabilità maggiore e quindi una maggiore infiltrazione dell'acqua nel terreno;
- mantenere un'efficiente rete di drenaggio dell'acqua piovana per contrastare l'erosione diffusa;
- praticare l'inerbimento su tutta la superficie del vigneto relativa all'interfilare, pari al 70% della superficie complessiva con vegetazione spontanea o, qualora questa sia scarsa, con la semina di opportuni miscugli di specie prative;
- gestire l'interfila inerbito con periodici sfalci, evitando trattamenti con prodotti diserbanti e le lavorazioni del terreno.

ART. 25 AGROECOSISTEMI AD IMPATTO NEGATIVO MINIMO

25.1 Prati permanenti

25.1.1 Indirizzi

Al fine di favorire la ricettività della fauna, occorre incentivare, anche per i prati non in produzione, la pratica di effettuare almeno uno sfalcio annuale dopo la fioritura, in modo da assicurare un rinnovo della vegetazione, favorire l'insediamento di una ricca entomofauna e incrementare la disponibilità trofica per le specie erbivore.

Lo sfalcio va praticato con i seguenti accorgimenti:

- applicare alle macchine agricole le barre d'involto, che sono semplici catene pendenti ancorate ad apposite barre sporgenti di fianco ed anteriormente, in modo da indurre gli animali alla fuga prima del sopraggiungere delle barre di taglio;
- quando possibile alzare le barre di taglio di almeno 10 cm dal suolo;
- non lavorare contemporaneamente su terreni attigui per non limitare le vie di fuga degli animali;
- qualora venissero individuati dei nidi nelle coltivazioni, rinunciare al taglio per almeno 2-3 metri quadrati attorno al nido.

25.1.2 Direttive

All'interno degli Ambiti omogenei n. 1 e n. 2, è obiettivo di qualità paesaggistica il potenziamento delle capacità ricettive nei confronti della fauna. Pertanto, nelle aree di cui alle tavv. "Unità di progetto 1 - Paesaggio di Pianura interna" e "Unità di progetto 2 - Paesaggio Agro-Collinare" sono incentivati i prati anche in funzione non produttiva, così da creare habitat favorevoli per numerose specie faunistiche (in particolare uccelli legati alla presenza di ambienti aperti), oltre che per contrastare i fenomeni di erosione del suolo.

25.2 Frutteti a gestione familiare - Indirizzi

Le superfici investite a frutteto familiare devono essere inerbite, in modo da garantire un'ideale copertura vegetale permanente. Tale copertura, ottenuta con la vegetazione spontanea o, qualora sia scarsa, con la semina di opportuni miscugli di specie prative, deve essere gestita con periodici sfalci senza ricorrere al trattamento con prodotti di sintesi e a lavorazioni del terreno.

25.3 Altra arboricoltura da legno - Direttive

È da preferirsi un'arboricoltura diversificata e con turni più lunghi rispetto alla pioppicoltura, che si collochi in una posizione intermedia tra l'agricoltura e la selvicoltura. In particolare si incoraggia la realizzazione di piantagioni plurispecifiche di latifoglie di pregio autoctone destinate alla produzione di legno da opera che, per complessità, si avvicinino alle associazioni vegetali naturali. Tali piantagioni andranno gestite in modo da assecondare i processi naturali, riducendo al minimo gli input esterni come ad esempio l'irrorazione con fitofarmaci.

Nel caso di nuovo impianto devono essere fatti salvi i disposti degli ART. 55, ART. 56, ART. 57 del presente Piano.

ART. 26 FILARI E SIEPI CAMPESTRI

26.1 Indirizzi

L'impianto di filari e siepi, fatti salvi i disposti degli ART. 55, ART. 56, ART. 57 del presente Piano e quanto specificatamente indicato nelle singole tavole "Unità di progetto", deve interessare in via prioritaria le aree pianeggianti. Lo sviluppo lineare dell'impianto deve di preferenza essere pari ad almeno 50 metri per ettaro di territorio (valore minimo necessario al mantenimento di una comunità ornitica diversificata).

L'elenco di seguito riportato sostituisce – nell'area sottoposta a Piano paesaggistico - l'elenco di specie dell'allegato A: "Specie autoctone o naturalizzate che devono essere prevalenti nelle aree di pregio (parchi e boschi naturali di nuovo impianto)" del Piano particolareggiato dell'Area Collinare PP1 del comune di Pinerolo nonché le specie elencate:

Specie arboree:

Farnia (*Quercus robur* L.)
 Rovere (*Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.)
 Frassino (*Fraxinus excelsior* L.)
 Tiglio (*Tilia cordata* Miller)
 Carpino (*Carpinus betulus* L.)
 Ciliegio selvatico (*Prunus avium* L.)
 Acero campestre (*Acer campestre* L.)
 Pioppo bianco (*Populus alba* L.)
 Pioppo nero (*Populus nigra* L.)
 Pioppo tremolo (*Populus tremula* L.)
 Salice bianco (*Salix alba* L.)
 Salice cinereo (*Salix cinerea* L.)
 Salice ripaiolo (*Salix eleagnos* Scop.)
 Salice rosso (*Salix purpurea* L.)
 Salice da ceste (*Salix triandra* L.)
 Ciliegio a grappoli (*Prunus padus* L.)
 Betulla (*Betula pendula* Roth)
 Castagno (*Castanea sativa* L.)
 Olmo cigliato (*Ulmus laevis* Pallas)

Specie arbustive:

Nocciolo (*Corylus avellana* L.)
 Evonimo (*Euonymus europaeus* L.)
 Sanguinello (*Cornus sanguinea* L.)
 Biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.)
 Ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)
 Frangola (*Frangula alnus* Miller)
 Pero corvino (*Amelanchier ovalis* Medicus)
 Caprifoglio (*Lonicera caprifolium* L.)
 Rosa canina (*Rosa canina* L.)
 Perastro (*Pirus pyraeaster* Burgsd.)
 Prugnolo (*Prunus spinosa*)
 Pallon di maggio (*Viburnum opulus* L.)
 Lantana (*Viburnum lantana* L.)

La localizzazione di siepi e filari deve avvenire in preferenza:

- attorno a gruppi di alberi isolati e circondati da colture;
- ai bordi delle strade;
- lungo le sponde dei canali;
- lungo i confini delle proprietà nei casi di cui all'articolo 0;
- ai bordi dei pioppeti.

Poichè una siepe è tanto più funzionale quanto più è diversificata in termini di complessità plurispecifica e di struttura, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- polispecificità (almeno 4 diverse specie arbustive ed arboree);
- utilizzo delle sole piante autoctone (vedi elenco allegato);
- lunghezza di almeno 30 metri;

- struttura costituita da strato erbaceo, arbustivo e arboreo;
- densità minima di almeno 50 piante ogni 100 metri per gli arbusti e di almeno 15 piante ogni 100 metri per le piante arboree con localizzazione preferenziale degli alberi in punti particolarmente favorevoli quali il congiungimento fra due o più siepi diverse, lo spessore dovrebbe essere di almeno 5 metri;
- mantenere una fascia di rispetto inerbita larga 2-4 metri sul quale effettuare, per il controllo dell'inerbimento, solo lo sfalcio e/o la trinciatura lasciando l'erba sfalciata e/o trinciata sul posto. Il primo taglio dovrebbe preferibilmente essere effettuato dopo la seconda decade di luglio per non danneggiare i nidiacei di varie specie di uccelli.

26.2 Prescrizioni

È vietato rimuovere, danneggiare o interrompere siepi e filari esistenti.

I filari interrotti devono essere ripristinati e quelli esistenti vanno conservati, in particolar modo quelli di salici capitozzati, in quanto elementi storici costitutivi del paesaggio.

L'ampliamento delle siepi e dei filari dev'essere effettuato sempre con specie autoctone come da elenco di cui al precedente articolo 26.1.

In via prioritaria si dovrà provvedere alla realizzazione dell'intervento previsto per l'Ambito omogeneo n. 6 (tav. n. 23 "*Unità di progetto 6: Paesaggio di Pianura Principale*": completamento dei filari di salici capitozzati lungo la Bealera della Porporata) e all'ampliamento di siepi e filari all'interno degli Ambiti omogenei n. 1 e n. 2 ("*Unità di progetto 1 - Paesaggio di Pianura Interna*" e "*Unità di progetto 2 - Paesaggio di Pianura Principale*").

ART. 27 ASSOCIAZIONI VEGETALI DERIVATE DALL'ABBANDONO DELLE PRATICHE AGRICOLE - DIRETTIVE

Nelle aree abbandonate deve essere prevista la realizzazione di zone umide, formazioni vegetali che abbiano la funzione di habitat faunistici (ad esempio arbusteti), vigneti e colture a impatto minimo sull'ambiente (prati permanenti, arboricoltura da legno, frutteti a gestione familiare).

Gli usi del suolo preferenziali da adottare nei diversi Ambiti omogenei sono indicati nelle relative "*Unità di progetto*" (tavole da n. 18 a n. 27).

CAPO E: VERDE PRIVATO

ART. 28 OBIETTIVI

Il verde privato assolve un ruolo di primaria importanza ecologica, paesaggistica ed ambientale e pertanto dev'essere oggetto di tutela e corretta e costante manutenzione.

ART. 29 GIARDINI RESIDENZIALI

29.1 Indirizzi

Deve essere ricercata la massima integrazione dei giardini nel paesaggio locale. Si suggeriscono a tal fine i seguenti accorgimenti:

- prediligere una distribuzione delle specie in macchie o piccoli boschetti alternate a zone a prato, piuttosto che una ripartizione su tutta la superficie del giardino;
- prediligere alberi che possono raggiungere notevoli dimensioni come la farnia, il cerro o il frassino, mantenendo un'adeguata distanza dall'edificio (almeno 15 metri per la piante di taglia maggiore);
- piantare alberi isolati o in boschetti agli angoli della casa o in corrispondenza delle facciate senza finestre;
- all'interno dei giardini prediligere siepi libere dai contorni sinuosi plurispecifiche.

29.2 Direttive

Nelle nuove realizzazioni occorre prediligere le specie arbustive ed arboree autoctone evitando accostamenti tra specie appartenenti ad ambienti diversi.

Anche gli ampliamenti dovranno essere effettuati con messa a dimora di specie autoctone e non potranno comportare l'abbattimento di alberi di alto fusto e l'alterazione del disegno delle aree a verde.

29.3 Prescrizioni

Per quanto riguarda gli alberi monumentali presenti nei giardini si rimanda all'art. 20.3.

ART. 30 PARCHI DI VALORE STORICO – TESTIMONIALE – SCIENTIFICO

I giardini di valore storico, individuati nelle tavole n. 9 “*Vegetazione*” e n. 15 “*Emergenze antropiche*” del presente Piano e le formazioni vegetali ornamentali caratterizzate dalla presenza di soggetti arborei di particolare pregio, vanno conservati per motivi storici e scientifici, oltre che per il valore faunistico, in quanto rifugio per numerose specie ornitiche.

30.1 Prescrizioni

Nei giardini di valore storico di cui all’articolo precedente, sono consentiti esclusivamente gli interventi volti alla conservazione attiva delle formazioni vegetali (manutenzione, sostituzione di esemplari arborei morti,...).

Eventuali altri interventi dovranno essere preceduti da progetto corredato di relazione botanica a firma di tecnico specializzato, che preveda esclusivamente la piantumazione di specie arbustive ed arboree autoctone

All’interno dei giardini di valore storico, è altresì vietata l’edificazione di nuove costruzioni isolate, nonché di manufatti non volumetrici quali piscine, tettoie, locali e autorimesse interrato, etc...

Per quanto riguarda gli alberi monumentali presenti nei parchi si rimanda all’art. 20.3.

Ardeidi nidificanti

Non deve in nessun modo essere arrecato disturbo agli ardeidi nidificanti, pertanto gli interventi di manutenzione delle aree verdi non devono avvenire durante il periodo di nidificazione (febbraio-giugno).

Particolare attenzione dev’essere attuata per gli interventi ammissibili all’interno del parco di Villa Frisetti, dove si è rilevata la presenza di ardeidi nidificanti.

TITOLO III

IL SISTEMA INSEDIATIVO E PAESAGGISTICO

CAPO F: SISTEMA INSEDIATIVO

SEZIONE I: NORME GENERALI

ART. 31 OBIETTIVI E NORME GENERALI

Sono obiettivi generali la conservazione, la salvaguardia e la riqualificazione di tutto il patrimonio edilizio della collina pinerolese, nonché la sua valorizzazione paesaggistica.

Si intendono fatti salvi i parametri urbanistici ed edilizi ed i disposti dei PRG vigenti di Pinerolo e di Roletto, e del Piano particolareggiato dell'area collinare PP1 del comune di Pinerolo - approvato con D.C.C. n. 83 del 4/12/2002 - salvo dove diversamente esplicitato all'interno degli articoli che seguono.

Si precisa inoltre che i disposti normativi del *Piano particolareggiato (PP1) dell'Area collinare del comune di Pinerolo* di seguito richiamati si intendono estesi all'intera area del comune di Pinerolo ricadente all'interno del perimetro del presente Piano paesaggistico.

ART. 32 AMBITI

Le aree comprese nel perimetro del presente Piano paesaggistico sono articolate dal punto di vista delle destinazioni d'uso nei seguenti ambiti, individuati cartograficamente nella tav. 29 "*Ambiti di destinazione d'uso*":

- *Aree destinate ad attività agricole* comprendenti:
 - ambiti **PP1A** e **PP1AT**, già individuati dal Piano particolareggiato dell'Area Collinare di Pinerolo (PP1);
 - ambiti **E** ed **EM**, individuati dal PRG vigente del comune di Pinerolo;
 - ambiti **ER**, individuati dal presente Piano paesaggistico, in comune di Roletto;
- *Aree di valore naturalistico, paesaggistico, ambientale od archeologico, prevalentemente destinate a bosco*, comprendenti:
 - ambiti **PP1B**, individuati dal Piano particolareggiato (PP1) dell'Area Collinare di Pinerolo;
 - ambiti **BR**, individuati dal presente Piano paesaggistico, in comune di Roletto;
- *Aree destinate a verde privato e verde naturale*:
 - ambiti **VP** e **VN**, già individuati dal PRG di Pinerolo e confermati dal presente Piano paesaggistico;

- *Aree di completamento edilizio:*
 - ambiti **PP1C**, individuati dal Piano particolareggiato (PP1) dell'Area Collinare di Pinerolo;
- *Aree a capacità insediativa esaurita:*
 - ambiti **PP1D**, individuati dal Piano particolareggiato (PP1) dell'Area Collinare di Pinerolo;
- *Nuclei frazionali e nuclei rurali di antica formazione:*
 - ambiti **NF** e **NR**, individuati dal PRG vigente del comune di Pinerolo e trattati all'ART. 53.
- *Aree a servizi pubblici:*
 - ambiti **SP**, **P**, **V** e **PV**, individuati dal PRG vigente del comune di Pinerolo e dal Piano particolareggiato (PP1) dell'Area Collinare di Pinerolo.

In caso di discrepanza tra le perimetrazioni della tav. 29 del presente Piano (“*Ambiti di destinazione d’uso*”) e gli ambiti individuati dal *Piano particolareggiato (PPI)* della Collina di Pinerolo sono da ritenersi validi questi ultimi.

Per gli immobili ed i manufatti specificatamente individuati nella tav. 15 “*Emergenze antropiche*” come beni di interesse storico-artistico e documentario, si rimanda alle disposizioni della Sezione III delle presenti norme: *Emergenze antropiche* e delle “*Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario*”.

ART. 33 TIPI DI INTERVENTO DI CARATTERE EDILIZIO

I tipi di intervento ammissibili nelle aree del Piano paesaggistico sono quelli di seguito definiti, che assumono carattere prevalente rispetto ad eventuali diverse connotazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali.

33.1 Manutenzione ordinaria

"Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali nè modifiche alle strutture dell'organismo edilizio".

La manutenzione ordinaria consiste quindi in interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.) senza alterare i caratteri originari degli elementi, compresi quelli esterni o delle parti comuni degli edifici, senza modificare tecniche materiali e colori, nè aggiungere nuovi elementi.

Sono altresì ammessi la sostituzione e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali.

33.2 Manutenzione straordinaria

"Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso".

La manutenzione straordinaria è quindi volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originali del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d'uso. Gli interventi di manutenzione realizzati modificando i caratteri originari degli edifici, sono considerati manutenzione straordinaria poiché in questi casi si rende necessario verificarne la conformità alla normativa edilizia.

Sono ammessi interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari.

Sono ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l'installazione ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnici, senza alterazione dei volumi e superfici.

Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all'installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti.

Sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano modeste modificazioni interne alla singola unità immobiliare, quali la realizzazione o l'eliminazione di aperture e di parti limitate delle tramezzature, purché non ne venga modificato l'assetto distributivo, né che essa sia frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.

Per gli edifici a destinazione produttiva - artigianale - agricola, la manutenzione straordinaria comprende l'installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso.

33.3 Restauro e risanamento conservativo

"Gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei dell'organismo edilizio".

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.

Questi interventi non riguardano soltanto gli edifici che, a norma della l.r. 56/77 smi, art. 24, 4° comma, lett. a) sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, ma tutti gli edifici per i quali si prevedono possibilità di modificazioni dell'organismo edilizio o delle destinazioni d'uso, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali.

Il *restauro conservativo* è finalizzato principalmente alla conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali e ornamentali dell'opera, all'eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne snaturano il significato artistico e di testimonianza storica, al recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico-artistico, architettonico o ambientale.

Di norma tali interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originali e di tecniche specifiche di conservazione e di ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro.

Il *risanamento conservativo* è finalizzato principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendono necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici.

Sono considerati "risanamento conservativo" gli interventi che consentono opere le quali pur non alterando la conformazione tipologica e tradizionale dell'edificio in oggetto, possono mutare alcuni elementi volumetrici e strutturali.

L'intervento deve tuttavia sempre rispettare il concetto del risanamento, che non va confuso con la ristrutturazione.

L'immobile sottoposto a risanamento conservativo deve garantire il mantenimento sostanziale e formale della primitiva tipologia edilizia, nonché degli elementi di interesse storico, architettonico, ambientale o documentario, con particolare riferimento a:

- pareti in mattoni o in pietra a vista;
- coperture in pietra o in coppi con strutture in legno;
- portoni e stipiti in pietra, in intonaco o in mattoni a vista.

È ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.

È ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti e di altri elementi strutturali, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture.

Deve essere garantito il ripristino e la valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e delle parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc).

33.4 Ristrutturazione edilizia

"Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso del precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa la demolizione con ricostruzione, purché sia mantenuta la volumetria e la sagoma delle preesistenze, ad esclusione di casi di cambio di destinazione d'uso di immobili rurali.

La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso.

La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

Le possibilità di trasformazione - all'interno della sagoma dell'edificio - sono molto ampie: dalla modificazione dell'impianto distributivo interno di una singola unità immobiliare alla modificazione dell'impianto dell'edificio e dei suoi collegamenti orizzontali e verticali.

Sono ammissibili anche variazioni delle superfici utili e modesti incrementi di volume degli edifici.

Al fine, quindi, di consentire un maggior controllo delle trasformazioni urbanistiche in relazione all'entità dell'intervento, si richiama la distinzione nei due tipi di ristrutturazione edilizia, e precisamente *ristrutturazione edilizia senza ampliamento volumetrico* e *ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico*.

- 1) *Ristrutturazione edilizia senza ampliamento volumetrico*: si intendono interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici.

È ammesso il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Non è ammessa la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, salvo che per raggiungere le altezze minime previste dalle norme, nonché delle quote di colmo delle coperture.

I muri e i tetti in pietra a vista dovranno essere rifatti mantenendo l'attuale aspetto esterno. Solo in caso di documentata impossibilità tecnica essi potranno essere sostituiti con muri ad intonaco rustico e coperture in lastre di ardesia o similari.

Il consolidamento, la sostituzione e l'integrazione degli elementi strutturali deve essere realizzata con tecniche appropriate.

Dovranno essere conservati e restaurati tutti gli elementi di pregio architettonico ed ambientale come portali, stipiti, cornici, cornicioni, affreschi, arcate, volte in pietra o in mattoni, soffitti in legno o in stucco, balconi in pietra, ringhiere ed inferriate, capitelli ed ogni elemento decorativo.

- 2) *Ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico*: è consentita, nella misura massima indicata dalle specifiche disposizioni comprese nella successiva Sezione II, qualora non sia necessario conservare l'impianto originario dell'edificio, ovvero sia consentito l'incremento delle superfici utili ovvero il riutilizzo di superfici esistenti destinate ad usi diversi, per dotare ogni unità abitativa di nuovi vani onde ottenere miglioramenti abitativi. Ove è possibile, deve essere attuato attraverso un parziale riuso dei rustici esistenti.

Sono ammessi:

- la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari alla trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili nel rispetto dei parametri indicati nelle tabelle di area degli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- il rifacimento e la nuova formazione delle finiture, fatta salva la conservazione e valorizzazione di elementi di pregio ancora esistenti;
- il consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali purché con tecniche appropriate;
- il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti; i muri e i tetti attualmente in pietra a vista o contenenti elementi di pregio, dovranno essere rifatti mantenendo l'attuale aspetto esterno;
- modificazioni delle quote degli orizzontamenti e variazione alla posizione delle

- scale;
- aumenti delle quote di imposta e di colmo delle coperture e rettifiche di gronde e colmi per ottenere maggiore regolarità negli allineamenti;
 - la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili nel rispetto dei parametri sopra indicati.
 - la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati, per mutate esigenze distributive o d'uso, o al fine di conservare l'impianto strutturale originario;
 - la chiusura, esclusivamente con vetrate o simili, di porticati, logge o simili, purché facenti parte del fabbricato originale ed esistenti alla data di adozione del presente Piano paesaggistico, e purché non costituiscano basso fabbricato. Tali ampliamenti non danno luogo ad incremento di carico urbanistico e potranno essere effettuati una sola volta, per ogni unità abitativa.

33.5 Interventi di ampliamento

Gli ampliamenti potranno essere effettuati una *tantum*, previo atto pubblico di vincolo, registrato e trascritto, onde evitare, nel tempo, di fruire ulteriormente di tale diritto.

Gli ampliamenti dovranno integrarsi organicamente ai corpi di fabbrica esistenti.

Non è ammessa la realizzazione di fabbricati autonomi.

33.6 Nuova costruzione

Si tratta di interventi di trasformazione del territorio, rivolti all'utilizzo di aree inedificate, e non rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti.

Sono comunque da considerarsi interventi di nuova costruzione quelli di cui all'art. 3, lett. e) del d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001.

33.7 Direttiva

Gli interventi ammessi dovranno risultare coerenti con le indicazioni compositive, lessicali e insediative contenute nell'apposito elaborato costitutivo del presente Piano paesaggistico "*Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero/nuove costruzioni*"

Nel caso di scostamento dalle disposizioni di cui al primo comma, il progettista deve motivare i criteri progettuali adottati, dimostrandone la migliore efficacia rispetto a quelli indicati, al fine dell'inserimento ambientale e della contestualizzazione dell'intervento.

ART. 34 COLORI DELLE FACCIATE

34.1 Indirizzi

Nelle operazioni di ritinteggiatura occorre privilegiare l'utilizzo di pigmenti naturali quali le tinte a calce.

34.2 Prescrizioni

In assenza di specifico Piano del Colore comunale, sia nel caso di nuove edificazioni, sia di ampliamenti e restauro di edifici esistenti, per le murature intonacate è ammesso esclusivamente l'impiego di colori desunti da quelli usati in zona storicamente per le cascine e gli edifici residenziali.

ART. 35 COPERTURE – DIRETTIVE

Per le coperture vale quanto definito dall'elaborato *Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero/nuove costruzioni*, secondo quanto indicato all'articolo 33.7 del presente Piano, con la precisazione che per la realizzazione del manto di copertura è sempre da prediligere l'utilizzo dei coppi in cotto.

ART. 36 FABBRICATI ACCESSORI

Per fabbricati accessori alla residenza si intendono:

- autorimesse;
- bassi fabbricati ad uso di deposito
- ricoveri per l'allevamento familiare di animali da cortile, purchè ammessi dal regolamento edilizio;
- tettoie aperte

36.1 Direttive

I fabbricati dovranno essere realizzati secondo i disposti dell'elaborato *Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero/nuove costruzioni* del presente Piano e le loro caratteristiche estetiche dovranno richiamare quelle del fabbricato residenziale.

36.2 Prescrizioni

Non sono ammesse strutture provvisorie con coperture in lamiera ondulata o in materiale plastico.

I fabbricati in oggetto vanno conteggiati ai fini del calcolo della superficie utile lorda (SUL) e della superficie coperta (SC). In ogni caso non sono consentiti fabbricati accessori qualora venga superato il rapporto di copertura max del 25% del lotto direttamente asservito.

Le autorimesse non site ai piani terreni dei fabbricati devono essere interrate su tutti i lati anche con riporto di terra, non superiore a 1 metro, compreso quello di ingresso ove sarà ricavato lo spazio per la rampa. Devono essere coperte totalmente di terreno vegetale per uno spessore minimo di 50 cm. Non sono ammesse coperture parziali né formazione di terrazzamenti. Qualora per ragioni di spazio, chiaramente documentate, non sia possibile il riporto di terra per mascherare il lato a valle, tale lato avrà una lunghezza massima di 6 metri, un'altezza massima di metri 2,60 e dovrà essere realizzato con materiali e colori uguali a

quelli del fabbricato principale, o rivestiti in muratura di pietra.

In presenza di fasce di rispetto gli ingressi delle autorimesse devono rispettare la distanza prevista sia a monte che a valle.

I serramenti delle autorimesse devono essere in legno di colore naturale scurito opaco oppure del colore dei serramenti dell'edificio principale.

ART. 37 SERRE - PRESCRIZIONI

La costruzione di serre fisse e mobili, per il loro carattere fortemente impattante dal punto di vista percettivo è consentita esclusivamente negli ambiti PP1A, PP1AT, E, EM ed ER ricadenti negli Ambiti omogenei nn. 4, 5, 6, 9a, 9b (individuati nella tav. 14 “*Ambiti omogenei*” e corrispondenti alle relative *Unità di progetto*).

La costruzione di serre fisse e mobili in tali zone dovrà rispettare i seguenti disposti:

1. Per interventi riguardanti fabbricati adibiti a serre fisse sono prescritti i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
 - *distanza minima dai confini di proprietà* = 5 metri
 - *Densità fondiaria* = 0,5 mq/mq da computarsi sulle aree a coltivazione orticola o floricola
 - *Altezza massima* = 3,50 metri *al colmo*
2. Le serre mobili stagionali tipo “tunnel”, costituite da elementi smontabili, privi di zoccolature in muratura, possono essere realizzate esclusivamente su terreni con pendenza inferiore al 20%, e per un rapporto di copertura non superiore a 2/3 e nei limiti delle distanze di codice civile.

I materiali utilizzati per la protezione (film plastici, materiali di sostegno) dovranno essere destinati a una specifica modalità di raccolta e smaltimento.

In tali Unità la costruzione è comunque vincolata, al fine di un completo mascheramento sul fronte a valle, al posizionamento di quinte arboreo-arbustive costituite da essenze autoctone indicate all'articolo 26.1, di altezza uguale o superiore al filo del colmo della serra stessa.

L'edificazione dovrà essere prevista esclusivamente con l'asse longitudinale parallelo alle curve di livello.

È fatto divieto di affiancare più strutture senza l'interposizione delle quinte di cui sopra.

ART. 38 COPERTURE PRESSOSTATICHE, SILOS, SERBATOI, DEPOSITI E TORRI PIEZOMETRICHE

38.1 Direttive

Deve essere evitato l'inserimento di silos agricoli nell'area di Piano paesaggistico, salvo comprovata impossibilità di localizzazione alternativa.

38.2 Prescrizioni

La realizzazione di coperture pressostatiche e di torri piezometriche è vietata all'interno dell'intero territorio del Piano paesaggistico.

Per la costruzione di serbatoi (cisterne di accumulo idrico ed i serbatoi del gas), silos e depositi valgono le seguenti prescrizioni:

- la costruzione di serbatoi dell'acqua o del gas, silos e depositi è ammessa, con distacco minimo dai confini di 5 metri, subordinatamente all'obbligo di piantamento di opportune cortine vegetali (alberi, arbusti, rampicanti, sempreverdi a seconda dei casi) atti a mascherare tali manufatti alla vista da tutti i lati. Tale distanza potrà essere ridotta a 3 metri qualora vengano adottate soluzioni di tipo seminterrato. L'impegno dovrà essere garantito da una fidejussione o da una polizza assicurativa dell'importo delle opere di mascheramento da eseguire; la garanzia potrà essere svincolata su relazione dell'Ufficio Tecnico del Comune a lavori ultimati solo ad avvenuto attecchimento della vegetazione di mascheramento.
- le cisterne di accumulo ed i serbatoi del gas non potranno essere posti nelle fasce di rispetto stradale.

ART. 39 RECINZIONI

39.1 Indirizzi

Il presente Piano provvede ad una prima individuazione (rif. tavole “Unità di progetto”) di recinzioni che si presentano in stato di degrado, nei confronti delle quali i proprietari devono intervenire con opere di manutenzione e/o sostituzione, se il manufatto versa in precarie condizioni, o “pulitura” dalla vegetazione infestante, concordemente a quanto previsto all'art. 55.2, al fine del raggiungimento di un maggiore stato di decoro nonché della fruizione delle eventuali visuali esistenti.

In generale, è auspicata un'attività di manutenzione costante, pulitura dalla vegetazione infestante, o sostituzione nei casi di maggior degrado, delle recinzioni, al fine di valorizzare le visuali e rendere maggiormente fruibile il panorama collinare.

39.2 Direttive

In tutta l'area di Piano, nel caso di nuova realizzazione e/o sostituzione di recinzioni, dovranno essere utilizzate strutture a giorno con elementi costitutivi semplici, possibilmente in legno e con un rapporto di vuoto su pieno non inferiore a 2/3.

Sono consentite recinzioni con siepi, esclusivamente se realizzate utilizzando le specie elencate all'art. 26.1 delle presenti norme.

Deve essere evitata la realizzazione di nuove recinzioni all'interno delle aie delle cascine e dei cortili delle borgate.

ART. 40 SUPERFICI IMPERMEABILI - PRESCRIZIONI

Sono vietate pavimentazioni di tipo impermeabile per le aree carrabili e non, pertinenziali delle costruzioni, e per le aree pubbliche a servizi individuate alla tav. 29 “*Ambiti di destinazione d’uso*” del presente Piano.

Sono ammesse superfici impermeabili solo nel caso di marciapiedi perimetrali alle abitazioni, di larghezza massima di 120 cm, e di altre superfici esterne, in aggiunta alle rampe carrabili, per un massimo di 25 mq.

Per quanto riguarda le aree pertinenziali delle costruzioni di cui al comma 1, il rilascio di nuovi permessi di costruire e l’accoglimento delle dichiarazioni di inizio attività è subordinato alla verifica, da parte del comune, dell’applicazione di tale norma.

ART. 41 INFRASTRUTTURE LINEARI

Per infrastrutture lineari si intendono *elettrodotti, gasdotti, linee per le teleradiocomunicazioni, strade, etc....*

Obiettivo del Piano paesaggistico in relazione a tali manufatti è migliorarne l’inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale, in modo da evitare o ridurre al minimo ogni interferenza negativa con elementi di valore naturalistico, storico o paesaggistico.

41.1 Direttive generali

All’interno del perimetro del Piano paesaggistico, in via generale, è esclusa la possibilità di realizzare nuove infrastrutture lineari.

Eventuali progetti di nuova realizzazione o di rettifica/ampliamento, devono essere accompagnati dalla relazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e al d.p.c.m. 12/12/2005, che evidenzia l’impossibilità di soluzioni alternative esterne al perimetro del Piano paesaggistico, nonché le interferenze con elementi di alto valore paesaggistico e gli specifici interventi di mitigazione degli impatti negativi.

41.2 Strade

41.2.1 Direttive

In linea generale è vietata l’apertura di nuove strade.

È consentita la realizzazione di:

- tratte individuate come parte di percorsi di fruizione nelle tavole “*Unità di progetto*”;
- viabilità di accesso ai nuovi edifici rurali;
- interventi finalizzati alla prevenzione incendi.

In caso di nuova realizzazione o rifacimento sostanziale di assi viari, e previsione o presenza di sottoservizi (gas, elettricità, telecomunicazioni,...), devono essere predisposti *cunicoli integrati multifunzionali* di adeguate dimensioni atti a contenere tutte le reti di sottoservizi programmate, ciò al fine di limitare le ricadute ambientali ed economiche in caso di successivi interventi di manutenzione o potenziamento degli stessi.

41.2.2 Prescrizioni

Nel caso di interventi di ampliamento o rifacimento/consolidamento delle strade esistenti, dovranno essere preservate le *alberate esistenti* individuate nelle tavole “Unità di progetto” e si dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi di pulitura e all’inserimento dei filari alberati e delle siepi indicati nelle *tavole di progetto* del presente Piano, previa puntuale verifica tecnica e paesaggistico-ambientale, e fatti salvi i disposti dell’ART. 55.

41.3 Altre infrastrutture lineari

41.3.1 Indirizzi

Le infrastrutture lineari devono trovare collocazione al disotto degli assi stradali.

Nel caso di nuova realizzazione e/o rifacimento di linee per le quali si sia prioritariamente verificata l’impossibilità tecnica od ambientale di sistemazione in sottosuolo, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- nelle aree boscate, nelle quali la costruzione di una linea aerea comporti il taglio di esemplari arborei, devono essere evitati tracciati rettilinei, per non produrre sgradevoli corridoi visivi all’interno del bosco;
- i sostegni delle linee aeree devono essere snelli, realizzati in legno o comunque con materiali e forme non dissonanti con il paesaggio attraversato e devono essere collocati in luoghi scarsamente visibili.

Deve essere valutata l’opportunità di interrare le linee attualmente ubicate in soprasuolo.

41.3.2 Direttive

Nel caso di nuova realizzazione e/o rifacimento di *linee elettriche a bassa tensione* e le *linee di teleradiocomunicazione*, per le quali si sia prioritariamente verificata l’impossibilità di sistemazione in sottosuolo, queste devono essere inserite nel paesaggio seguendo l’andamento dei rilievi e, salvo casi di comprovata necessità, non devono tagliare di netto pendici e versanti, nè attraversare cime e creste.

Le linee di cui sopra devono essere collocate in affiancamento a linee già esistenti o parallelamente alle strade, a monte delle stesse così da non interferire con le visuali panoramiche.

41.3.3 Prescrizioni

In tutta l’area di Piano paesaggistico le *linee elettriche ad alta e media tensione*, nuove o in rifacimento, devono essere realizzate in sottosuolo.

Le nuove *linee di teleradiocomunicazione* e le *linee elettriche a bassa tensione* devono essere interrate, salvo dimostrata impossibilità per ragioni tecniche od ambientali.

Deve essere evitato l’attraversamento dei *Parchi di valore storico testimoniale* e delle aree di pertinenza dei beni facenti parte del patrimonio storico-artistico-architettonico e dell’*Area sottoposta a vincolo archeologico*, indicate nelle tavv. n. 15 “*Emergenze antropiche*” e n. 10 “*Vincoli di tutela paesaggistico-ambientale*” del presente Piano.

ART. 42 IMPIANTI TECNOLOGICI – RIPETITORI

42.1 Direttive

L'installazione di antenne paraboliche deve avvenire con affaccio sul cortile interno e comunque in luoghi poco visibili da chi percorre le strade pubbliche.

42.2 Prescrizioni

È vietata la collocazione di ripetitori in tutta l'area del presente Piano.

ART. 43 CARTELLONI PUBBLICITARI, INSEGNE E SEGNALETICA STRADALE - PRESCRIZIONI

In tutta l'area oggetto di Piano paesaggistico è vietata l'installazione di insegne luminose e di cartellonistica pubblicitaria che arrechi danno all'aspetto, al decoro ed alla fruizione dell'area collinare del Piano paesaggistico, ad esclusione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e l'inserimento di nuove insegne luminose.

Per la cartellonistica informativa prevista dal presente piano nelle tavole "*Unità di progetto*" si rimanda ai disposti dell'ART. 62 delle presenti norme.

La realizzazione di qualsiasi intervento sugli edifici individuati come "Beni" alla tav. 15 "*Emergenze antropiche*" del presente Piano è subordinata alla rimozione di eventuale cartellonistica affissa in aderenza agli edifici stessi ed alla ricollocazione in posizione che non arrechi disturbo al bene stesso.

SEZIONE II: AMBITI DI DESTINAZIONE D'USO

ART. 44 AMBITI PP1A, PP1AT, E, EM, ER: “AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE”

44.1 Direttive

In tutta l'area di Piano, per la costruzione di nuove abitazioni agricole e attività agricole valgono le disposizioni della PARTE B, integrata dalla PARTE A dell'elaborato *Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero/nuove costruzioni*, secondo quanto specificato all'articolo 33.7 del presente Piano, con la seguente precisazione:

- lo spessore della manica delle abitazioni agricole non deve di norma essere superiore a 7.00 metri, esclusi eventuali porticati la cui profondità massima non dovrà comunque eccedere i 2 metri.

44.2 Prescrizioni

Per gli ambiti **PP1A** e **PP1AT** valgono le prescrizioni dell'art. 4 e degli artt. 6-20 delle NdA del Piano particolareggiato (PP1) del comune di Pinerolo con le modifiche ed integrazioni che seguono.

Gli ambiti **E** ed **EM** sono integralmente equiparati agli ambiti PP1A.

Per gli ambiti **ER** valgono le prescrizioni dell'art.19 delle NdA del Piano regolatore generale del comune di Roletto, con esclusione dell'ammissione di costruzione di distributori di carburante (cfr art. 19, comma 3, lettera g), con le precisazioni di cui all'articolo seguente.

Nella tav. 29 “*Ambiti di destinazione d'uso*” sono indicati gli edifici impropri in area agricola ricadenti in territorio di Roletto, secondo l'individuazione già effettuata dal PRG del comune. Per quanto riguarda tali edifici, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 20 comma 2 delle NdA del PRGC di Roletto, fatta eccezione per il complesso religioso “Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo” vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., per il quale valgono le disposizioni di cui all'ART. 49 delle presenti Norme.

44.2.1 Costruzione di nuove abitazioni agricole

Per la costruzione di nuove abitazioni agricole all'interno dell'area di Piano ricompresa amministrativamente nel comune di Pinerolo, valgono le norme del *Piano particolareggiato dell'area collinare PP1 di Pinerolo* (artt. 4, 8 e 10) con le modifiche e integrazioni di cui al comma 3 seguente.

Per la costruzione di nuove abitazioni agricole all'interno dell'area di Piano ricompresa amministrativamente nel comune di Roletto, per valgono le norme dell'art. 19 delle NdA del PRG del comune con le integrazioni di cui al comma 3 seguente.

Tutti i progetti relativi agli interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione, debbono, in base alle norme vigenti sulle aree vincolate, essere corredati di una

relazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e del d.p.c.m. 12 dicembre 2005.

Il comune compila un elenco redatto su base catastale, da tenersi in pubblica visione, di tutte le aree la cui cubatura sia già stata utilizzata a fini edificatori, e quindi destinate a “*non aedificandi*”.

44.2.2 Costruzione di attrezzature agricole

Per la costruzione di attrezzature agricole all'interno degli ambiti **PP1A**, **PP1AT**, **E** ed **EM**, valgono le prescrizioni degli artt. 11, 13-19 delle NdA del *Piano particolareggiato (PPI)* del comune di Pinerolo.

Per la costruzione di attrezzature agricole in comune di Roletto valgono i disposti dei commi 21 e 22 dell'art 19 delle NdA del PRG del comune.

44.2.3 Variazioni di destinazione d'uso

Nell'area di Piano ricompresa amministrativamente nel comune di Pinerolo, la variazione di destinazione d'uso di un immobile rurale è ammessa nei casi e con le modalità, tipologie e destinazioni previste dagli artt. 9 e 20 delle NdA del *Piano particolareggiato (PPI)*. Le attrezzature agricole che non hanno le caratteristiche di rustico ai sensi della legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 (*Norme per il recupero funzionale dei rustici*) e costituite da capannoni realizzati con strutture prefabbricate di ogni tipo o con strutture in cemento armato tradizionale non possono essere recuperate; il PRG ne promuove la demolizione consentendo il recupero del 30% della superficie coperta da realizzarsi in aderenza a rustici esistenti con tecnologie e materiali tradizionali.

Nell'area di Piano ricompresa amministrativamente nel comune di Roletto, la variazione di destinazione d'uso di un immobile è consentita secondo quanto previsto dai disposti dell'articolo 19 delle NdA del PRG del comune.

I tipi di intervento consentiti sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza ampliamento, con esclusione della demolizione con successiva ricostruzione.

Gli oneri derivanti dal cambio di destinazione d'uso di un immobile rurale in un'altra delle destinazioni consentite, devono essere destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione indotta di cui all'art. ART. 6 ultimo comma delle presenti Norme.

ART. 45 AMBITI PP1B, BR, VN E VP “AREE DI VALORE NATURALISTICO, PAESAGGISTICO, AMBIENTALE OD ARCHEOLOGICO, PREVALENTEMENTE DESTINATE A BOSCO”

45.1 Direttive

Relativamente alla “*fascia di rinaturalizzazione con vegetazione riparia*”, individuata nella tav. 18 “*Unità di progetto 1: Paesaggio di Pianura Interna*”, si rimanda ai disposti degli articoli 9.1.1 e 9.1.2 delle presenti norme.

Per le modalità di intervento sugli edifici esistenti, con esclusione degli edifici indicati alla tavola 16 del presente Piano, si rimanda ai disposti della *Parte A* dell'elaborato *Elementi*

lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero/nuove costruzioni, come specificato all'articolo 33.7 delle presenti Norme.

45.2 Prescrizioni

Gli ambiti **PP1B**, **BR**, **VN** e **VP** sono vincolati all'inedificabilità ai sensi degli artt. 13, 24 e 30 della l.r. 56/77 e smi. Per tali ambiti valgono i seguenti disposti:

- per gli edifici esistenti, sono ammessi esclusivamente interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con aumento della SUL, purchè senza modifica della sagoma, ampliamento fino ad un massimo del 20% della SUL esistente;
- non è ammessa la trasformazione di destinazione d'uso che comporti aumento di carico insediativo;
- non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi inglobanti eventuali reti metalliche plastificate, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali da realizzarsi con staccionata in legno. Sono peraltro consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione di recinzioni esistenti, anche a parete piena, ed il loro completamento mantenendone le caratteristiche costruttive originarie.
- non sono ammesse attività estrattive.
- non sono ammessi tutti gli interventi e le attività che possano causare distruzioni, danneggiamenti e modificazioni dell'ambiente naturale; in particolare sono vietati interventi che possano compromettere la sopravvivenza delle specie rare ed endemiche. Sono inoltre da tutelare gli individui arborei secolari e quelli di particolare forma e dimensione;
- sono consentite unicamente la conduzione delle colture agricole e la manutenzione e valorizzazione dell'ambiente naturale. Ai sensi dell'art. 31 della l.r. 56/77, possono essere realizzate le opere previste dal PTR, quelle di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni di acqua o di impianti di depurazione, ad elettrodotti, impianti di telecomunicazione, e altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti;
- è ammessa la sistemazione ed il miglioramento delle strade al servizio dei fondi agricoli e di accesso agli edifici esistenti con previsione di sezioni adatte al rispetto dell'ambiente e del paesaggio circostante evitando scavi e movimenti di terra superiori a 1,40 metri rispetto al livello naturale. Il fondo stradale deve essere naturale, o comunque permeabile;
- nelle aree prive di strade silvo-pastorali le infrastrutture concernenti l'utilizzazione e l'esbosco di prodotti forestali devono essere effettuate secondo le prescrizioni della competente autorità forestale;
- è prescritta la formazione o la risistemazione delle scarpate e delle necessarie opere di sostegno e contenimento secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica con l'impiego di materiali tradizionali;
- per gli ambiti **PP1B**, **BR**, **VN** è inoltre consentito il trasferimento di cubatura ai fini edificatori sulle aree agricole ricomprese negli ambiti PP1A e PP1 At, E, EM ed ER;
- per gli interventi ammessi sugli edifici di interesse storico-architettonico presenti negli ambiti **PP1B**, **BR**, **VN** si rimanda al successivo ART. 50.
- per gli interventi ammessi sugli edifici di interesse storico-architettonico presenti nell'ambito **VP**, occupato da verde privato di particolare interesse ambientale, si rimanda al successivo ART. 50 e alle *Schede* n. 2.6.

ART. 46 AMBITI PP1C “AREE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO”**46.1 Prescrizioni**

In tali ambiti valgono i disposti espressi dagli artt. 22, 23 e 24 delle NdA del Piano particolareggiato (PP1) del comune di Pinerolo.

ART. 47 AMBITI PP1D “AREE A CAPACITÀ INSEDIATIVA ESAURITA”**47.1 Prescrizioni**

In tali ambiti valgono i disposti espressi dagli artt. 25, 26 e 27 delle NdA del Piano particolareggiato (PP1) del comune di Pinerolo.

ART. 47 bis AMBITO SP, “AREA CIMITERIALE”**47.bis.1 Prescrizioni**

Eventuali modifiche alla perimetrazione dell’ambito SP a seguito di predisposizione di Piano cimiteriale non costituiscono variante al presente Piano.

Il Piano cimiteriale potrà individuare un’apposita zona, contigua all’area edificata esistente, nella quale siano ammesse le attività a servizio della struttura cimiteriale (floricoltori, lavorazione materiali lapidei ecc).

ART. 47 ter AMBITI P, V E PV “AREE A SERVIZI PUBBLICI”**47.ter.1 Direttive**

Il presente Piano recepisce, alla tav. 29 “*Ambiti di destinazione d’uso*”, le aree per servizi pubblici individuati con denominazione P, V e PV dal Piano particolareggiato PP1 della Collina di Pinerolo. Per tali ambiti valgono le norme di cui agli artt. ART. 40 e ART. 61 del Piano paesaggistico.

L’eventuale previsione di nuove aree a servizi o la variazione di quelle esistenti, in coerenza con le disposizioni del presente Piano, non costituisce variante allo stesso.

SEZIONE III: EMERGENZE ANTROPICHE

ART. 48 PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO-ARCHITETTONICO

Il Piano paesaggistico individua, quale patrimonio storico-architettonico, nell'ambito della collina di Pinerolo, le seguenti categorie di beni:

- *beni di interesse storico-artistico soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.;*
- *beni di interesse storico-architettonico, individuati dal presente Piano paesaggistico;*
- *beni religiosi minori costituenti testimonianza storico-documentaria;*
- *architettura minore della produzione costituente testimonianza storico-documentaria;*
- *beni storico urbanistici.*

Tali beni sono indicati nella tavola n. 15 "*Emergenze antropiche*" e descritti nelle "*Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario*".

Per *area di pertinenza* di un bene deve intendersi "tutta la porzione di territorio intimamente legata al bene medesimo da relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative".

Sono assoggettate alle presenti disposizioni normative eventuali ulteriori emergenze antropiche individuate dagli strumenti urbanistici comunali.

ART. 49 BENI CULTURALI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 42/2004 ED AREE A VINCOLO ARCHEOLOGICO

49.1 Direttive

Gli edifici appartenenti al patrimonio culturale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" e successive modifiche ed integrazioni, individuati all'interno del territorio del Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo, sono:

- il complesso religioso del Colletto,
- il complesso religioso di Monte Oliveto,
- la cappella quattrocentesca di Santa Lucia,
- Villa Frisetti.

Il Piano paesaggistico recepisce, relativamente a tali beni, il vincolo di tutela imposto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali.

Tutti gli interventi dovranno pertanto essere volti alla conservazione del bene e della sua area di pertinenza, con particolare attenzione alla conservazione dei caratteri tipologici e formali caratterizzanti degli edifici stessi.

Devono essere mantenuti i rapporti storicamente consolidati tra i beni e le loro pertinenze tramite la conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (fabbricati rurali, alberate, soggetti arborei isolati e siepi).

49.2 Prescrizioni

È esclusa ogni forma di nuova edificazione e ampliamento, sia a carattere temporaneo, sia permanente, anche nelle aree di pertinenza del bene.

Devono essere eseguiti gli interventi individuati come “*necessari*” nelle tavole “*Unità di progetto*” secondo quanto riportato nelle “*Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario*” nn. 1.1–1.4, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza competente.

Il conseguimento del titolo abilitativo per gli interventi consentiti ed individuati nelle suddette *Schede*, è subordinato alla realizzazione delle opere indicate come necessarie nelle *Schede* stesse.

Nelle aree archeologiche "K" individuate dal P.R.G.C di Pinerolo, tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., è vietata la realizzazione di nuove costruzioni interrato o l'ampliamento delle esistenti.

Per la realizzazione degli interventi consentiti è fatto obbligo di ottenere preventivamente l'autorizzazione all'inizio dei lavori da parte della Soprintendenza Archeologica per il Piemonte ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

In ogni caso, nelle zone "K" la realizzazione di scavi con una profondità superiore a 30 cm dovrà avvenire secondo le modalità concordate con la Soprintendenza Archeologica.

ART. 50 BENI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO INDIVIDUATI DAL PIANO PAESAGGISTICO

Trattasi di *vill*e, disposte per la maggior parte nella zona meridionale della collina e nell'area anticamente occupata dalla Cittadella a cui il Piano paesaggistico riconosce un interesse dal punto di vista storico-artistico-architettonico e di cui prevede la *tutela e valorizzazione*.

Nella tavola n. 15 “*Emergenze antropiche*” sono inoltre individuati i *parchi di valore storico-testimoniale-scientifico* caratterizzati dalla presenza di essenze arboree di particolare pregio. Ai fini della loro tutela si rimanda ai disposti dell'ART. 30 delle presenti norme.

50.1 Direttive

Devono essere mantenuti inalterati i rapporti storicamente consolidati tra i beni e le loro pertinenze, tramite la conservazione di tutti gli elementi dell'organizzazione degli spazi aperti (giardini, viali alberati, siepi, fabbricati rurali).

Eventuali interventi di modificazione delle pertinenze dovranno essere supportati da verifiche degli effetti indotti, con particolare attenzione alle conservazioni delle visuali e dei rapporti percettivi esistenti.

50.2 Prescrizioni

Devono essere eseguiti gli interventi individuati come “*necessari*” nelle tavole “Unità di progetto” secondo le modalità riportate nelle *Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario*.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi indicati nelle relative “*Schede*” per ciascun Bene, volti alla conservazione e valorizzazione del bene stesso, della sua area di pertinenza e del parco e/o giardino storico, se esistente, con particolare attenzione al mantenimento dei caratteri tipologici originari.

Tali prescrizioni si intendono estese anche agli eventuali fabbricati storici rurali, individuati nelle suddette *Schede*, che costituiscono un unico complesso con l’edificio residenziale.

È esclusa ogni forma di nuova edificazione e ampliamento, compreso il recupero dei volumi virtuali (sia a carattere temporaneo che permanente) anche nelle aree di pertinenza del bene.

ART. 51 BENI RELIGIOSI MINORI COSTITUENTI TESTIMONIANZA STORICO-DOCUMENTARIA: CAPPELLE, PILONI ED EDICOLE VOTIVE

Le cappelle, i piloni e le edicole votive, sono individuate puntualmente nella tav. n. 15 “*Emergenze antropiche*” e descritte in dettaglio nelle *Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario* (n. 3.1.1 – 3.2.9).

Gli obiettivi del Piano relativamente a tali edifici sono la *tutela e la valorizzazione* del bene e della sua area di pertinenza.

51.1 Indirizzi

La Provincia o i Comuni possono prevedere appositi finanziamenti al fine di assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei *beni religiosi minori*, individuati nella tavola n. 15 del Piano paesaggistico.

51.2 Direttive

L’area di pertinenza del bene dovrà essere mantenuta sgombra da vegetazione infestante.

Per quanto riguarda i piloni, gli eventuali dipinti o affreschi dovranno di norma essere recuperati. Nei casi in cui non ne fosse possibile il restauro, potrà esserne consentita la sostituzione, previa perizia di un esperto che ne escluda il pregio artistico, sempre che vengano conservati la dedicazione e il tema originari.

51.3 Prescrizioni

Devono essere eseguiti gli interventi individuati come “*necessari*” nelle tavole “Unità di progetto” secondo quanto riportato nelle *Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario* (nn. 3.1.1-3.2.9).

Sono consentiti gli interventi volti alla conservazione del bene, sulla base di quanto indicato nelle *Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario*, con particolare attenzione al mantenimento dei caratteri tipologici originari.

Nel caso del pilone denominato *Danesy* (Scheda n. 3.2.2), la cui trasformazione relativamente recente ha determinato una tipologia estranea a quella tradizionale, è consentita la demolizione con successiva ricostruzione con uso di materiali e forme coerenti con la tipologia storica esistente nell'area e previa espressione positiva della Commissione igienico-edilizia comunale rispetto alla qualità estetica e all'inserimento ambientale del progetto.

ART. 52 ARCHITETTURA MINORE DELLA PRODUZIONE COSTITUENTE TESTIMONIANZA STORICO-DOCUMENTARIA

Il Piano paesaggistico individua quali edifici rurali costituenti testimonianza dell'architettura minore della produzione la *Cascina Porporata* ed i *mulini di Costagrande e di Arditè*. Si tratta di edifici e manufatti relativi alla produzione agricola individuati nella tavola n. 15 "Emergenze antropiche" e descritti nelle *Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario* (nn. 4.1.1, 4.2.2 e 4.2.3).

Gli obiettivi del presente Piano, in relazione a tali opere, sono la *tutela e valorizzazione*, in quanto, sebbene di limitato pregio, con la loro presenza documentano tipologie rurali che caratterizzavano la zona in passato.

52.1 Prescrizioni

Per la *Cascina Porporata* sono consentiti gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione del bene e della sua area di pertinenza, vale a dire manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo con mantenimento dei caratteri tipologici originari secondo le modalità indicate nella scheda n. 4.1.1.

È esclusa ogni forma di nuova edificazione ed il recupero di volumi virtuali (porticati, logge, fienili, solai) sia in adiacenza al bene che nelle sue aree di pertinenza.

Devono essere eseguiti gli interventi individuati come "*necessari*" nella tavola "Unità di progetto" secondo quanto riportato nelle schede n. 4.1.1, 4.2.2 e 4.2.3.

Per i *Mulini di Costagrande e di Arditè* sono consentiti gli interventi indicati nelle tav. B4 del Piano particolareggiato, volti alla conservazione del valore testimoniale-documentario dei manufatti, purchè venga rispettato quanto indicato nelle schede 4.2.2 e 4.2.3 e siano mantenuti i caratteri tipologici originari.

ART. 53 BENI STORICO URBANISTICI

I nuclei frazionali NF: *Gerbido di Costagrande* ed il nucleo rurale di antica formazione NR: *Borgata Losani*, individuati dal PRG del comune di Pinerolo, sono recepiti con la stessa denominazione nella tav. 29 "*Ambiti di destinazione d'uso*" del presente Piano paesaggistico; tali nuclei sono inoltre individuati dallo stesso piano come *beni storico-urbanistici* nella tav.

15 “*Emergenze antropiche*” e nelle *Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario* ai nn. 5.1 e 5.2.

Gli obiettivi che persegue il presente piano rispetto ad essi sono la *tutela* e la *valorizzazione*.

53.1 Direttive

Per tutti gli interventi relativi agli edifici esistenti valgono le disposizioni della PARTE A dell’elaborato *Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero/nuove costruzioni*, secondo quanto specificato all’articolo 33.7 del presente Piano, in coerenza con quanto indicato nelle relative schede, con mantenimento dei caratteri tipologici originari.

I lotti liberi, compresi nelle aree perimetrate alla tavola S del PRG del comune di Pinerolo sopra citata, possono essere occupati da nuove costruzioni o ampliamenti degli edifici esistenti, purchè dimostrino il corretto inserimento urbanistico e ambientale attraverso la relazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e al d.p.c.m. 12 dicembre 2005, che dovrà attenersi in particolare alle regole insediative della PARTE B, dell’elaborato *Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di recupero/nuove costruzioni*, secondo quanto specificato all’articolo 33.7 del presente Piano.

53.2 Prescrizioni

All’interno dei nuclei devono essere eseguiti gli interventi individuati come *necessari* nelle tavole “Unità di progetto” secondo quanto riportato nelle schede nn. 5.1 e 5.2.

Gli interventi consentiti, precisati ai commi seguenti, dovranno essere finalizzati al recupero di omogeneità formale del nucleo, rispettando la morfologia dell’insediamento, gli aspetti tipologico-funzionali ed architettonico-espressivi originari, secondo quanto specificato nelle schede n. 5.1 e 5.2.

Per gli edifici e manufatti civili o rurali, con caratteristiche di interesse architettonico e/o ambientale, indicati con campitura grigia nella tav. S (scala 1: 1.000) del PRG del comune di Pinerolo, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia senza ampliamento, come definiti all’ART. 33 del presente piano ed indicati nelle *Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario*.

Per i restanti fabbricati è ammessa anche la ristrutturazione edilizia con ampliamento, come definita all’art. 33.4 delle Nda del presente piano, con possibilità di aumento del 20% della SUL esistente che dovrà essere recuperato all’interno dei fabbricati esistenti anche con chiusura di fienili, tettoie e altri fabbricati aperti. Contestualmente al recupero di tali volumi virtuali si deve procedere alla demolizione di tutte le parti accessorie di recente impianto prive di valore architettonico.

Negli ambiti indicati come NF e NR nella tav. 29 (“*Ambiti di destinazione d’uso*”) di questo Piano si consentono le destinazioni d’uso di cui all’art. 20, comma 2, punti A e B delle NTA del *Piano particolareggiato (PPI)*, nonché le attività artigianali non nocive e moleste di servizio alla residenza e alle attività compatibili con la residenza.

ART. 54 COLORI DELLE FACCIATE - PRESCRIZIONI

Gli edifici esistenti e loro eventuali ampliamenti dovranno mantenere l'omogeneità totale nei colori e dei materiali di facciata o delle coperture. Nel caso siano presenti più colori saranno scelti quelli della parte più antica dell'edificio. Sono vietati i rivestimenti lignei e lapidei delle murature esterne salvo gli zoccoli in pietra dell'altezza massima di 1 metro, da realizzare con lastre di forma regolare con esclusione dell'*opus incertum*.

In assenza di uno specifico Piano del colore, i colori da utilizzare per gli interventi consentiti sugli edifici individuati come beni nella tav. 15: "*Emergenze antropiche*", saranno ricavati preferibilmente mediante prove di tasselli stratigrafici atte a stabilire i colori storici degli edificati o manufatti originari. Nell'eventualità che questo procedimento si riveli insufficiente, verranno desunti da quelli storicamente usati in zona.

CAPO G: EMERGENZE PAESAGGISTICHE

ART. 55 TRATTI DI STRADA CON VISUALI DA PRESERVARE E PUNTI PANORAMICI CON CONI DI VISIBILITÀ

Il Piano paesaggistico individua alla tav. 14 “*Emergenze paesaggistiche*” i tratti di strada con “*visuali da preservare*” ed i “*punti panoramici*” liberamente accessibili, con relativi “*coni di visibilità*”.

Sono definite “*visuali da preservare*”, intendendo per tali le direttrici visive di maggior sensibilità, presenti lungo le strade, ciclostrade o sentieri, che offrono una “veduta” su luoghi di interesse pubaesistico, quali emergenze geomorfologiche, vegetazionali e storico culturali o viste di particolare profondità ed ampiezza.

Sono definiti “*coni di visibilità*” le zone di visuale, di ampiezza e profondità variabile, di cui si può godere da un determinato punto individuato in cartografia come “*punto panoramico*”.

55.1 Direttive

Tutti gli interventi, edilizi e non, di trasformazione dell’attuale stato dei luoghi, che interferiscono con le visuali e i coni di visibilità individuati nelle tavole “*Unità di progetto*”, devono dimostrare il corretto inserimento attraverso una *relazione paesaggistica* di cui al d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e al d.p.c.m. 12/12/2005.

Nelle porzioni di territorio che costituiscono l’oggetto stesso della visuale, in quanto particolarmente gradevoli alla vista per le loro caratteristiche specifiche (naturali e/o antropiche), devono essere evitate le alterazioni ed inserimenti di elementi che possano compromettere la “panoramicità” dei luoghi.

Le immediate adiacenze dei *punti panoramici* e dei *tratti di strada* con “*visuali da preservare*”, devono essere mantenute sgombre da ostacoli che possano precludere o dequalificare la visuale.

I punti panoramici liberamente accessibili al pubblico e quelli di nuova realizzazione dovranno essere attrezzati al fine di incentivare e rendere agevole e sicura la fruizione delle vedute sull’intorno (vedi tavole delle *Unità di progetto* nn. 3 e 9a).

È fatto divieto di realizzare qualsiasi intervento che impedisca od ostacoli l’accessibilità a tali punti panoramici.

55.2 Prescrizioni

A lato dei *tratti di strada* interessati da *visuali da preservare* e immediatamente a valle dei *punti panoramici*:

- non sono ammesse nuove recinzioni, pali, linee elettriche e manufatti di ogni genere, nonchè siepi e impianti arborei compatti che interrompano la visuale aperta verso la pianura, i versanti collinari ed il torrente Lemina. Sono fatti salvi i filari di alberi e le siepi con funzione di schermatura e ricostituzione naturalistico-paesaggistica, specificatamente individuati dalle tavole “*Unità di progetto*”;
- i proprietari dei terreni confinanti con le strade panoramiche di crinale e di mezzacosta e con le aree individuate come punti panoramici, hanno l’obbligo di mantenere basse le siepi, le quali potranno avere un’altezza massima di 1 metro al disopra del piano stradale prospiciente. Eventuali alberature potranno svilupparsi in altezza, allo stadio maturo, non oltre 3 metri al disotto del piano stradale. Qualora specificato nelle tavole “*Unità di progetto*”, al fine di mantenere libere le visuali indicate, i proprietari dei terreni dovranno provvedere alle azioni periodiche di “*pulitura*” come definito all’art. 41.2.2 delle presenti norme.
- sono fatti salvi gli esemplari preesistenti di valore naturalistico e paesaggistico e gli individui arborei secolari e di particolare forma e dimensione;
- gli edifici nuovi, ampliati o ristrutturati, non dovranno prevedere nuovi elementi architettonici a quota maggiore della linea posta almeno a 3 metri al disotto del piano stradale panoramico e del piano definito come “*punto panoramico*”.

ART. 56 VISUALI IN PROGETTO - DIRETTIVE

Il ripristino e la realizzazione di nuove visuali rientra tra gli obiettivi di valore paesaggistico per gli Ambiti omogenei nn. 2, 3, 4, 8, 9a. Le tavole delle *Unità di progetto* nn. 2, 3, 4, 8, 9a illustrano puntualmente gli interventi da realizzarsi prioritariamente.

ART. 57 PUNTI CONNOTANTI IL PAESAGGIO, VISIBILI DALL'INTORNO

Il Piano paesaggistico individua, alla tav. 14 “*Emergenze paesaggistiche*”, come meritevoli di specifica tutela ai fini della valorizzazione della identità e riconoscibilità del territorio stesso, alcune architetture e manufatti costituenti elementi di connotazione visiva della collina di Pinerolo, in quanto percepibili alla *grande o media distanza*.

57.1 Direttive

Il comune, in sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire o di dichiarazione di inizio attività per interventi di nuova edificazione o ampliamento in prossimità dei “*punti connotanti il paesaggio*” deve richiedere la *relazione paesaggistica* di cui al d.lgs. 42/2004 e al d.p.c.m. 12/12/2005, che dimostri il corretto inserimento paesaggistico delle opere in previsione e che non verrà occlusa la visuale sul sito.

Al fine di valorizzare la funzione di connotazione del paesaggio e la riconoscibilità dei luoghi, devono essere attuati interventi quali la previsione di un’adeguata illuminazione, ritinteggiatura degli edifici da effettuarsi sulla base di un’indagine che consenta di risalire alla colorazione originaria, manutenzione della vegetazione.

Per gli ambiti omogenei nn. 7, 8, 9a, il Piano individua come obiettivo di valore

paesaggistico la percezione visiva dei punti connotanti il paesaggio ed in particolare segnala come prioritari gli interventi finalizzati a valorizzare la percezione visiva del “*rilievo collinare di Monte Oliveto*” e del “*Il Colletto*”. Alle tavole *Unità di progetto* nn. 7, 8 e 9a sono individuate puntualmente:

- le aree nelle quali deve essere evitata la nuova piantumazione con alberi d’alto fusto;
- gli interventi di “pulitura” della porzione di pendio esposta a sud-est ed occupata da *associazioni vegetali eterogenee*;
- l’inserimento di un frutteto con tutori sui versanti nord, nord-est e nord-ovest, previo ripristino delle gradonate;
- la sostituzione di robinieto con reintroduzione del vigneto;
- la conversione in piantagioni plurispecifiche di latifoglie autoctone di pregio.

57.2 Prescrizioni

Non è ammissibile qualunque azione ed intervento sul territorio che possa pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità dei “*punti connotanti il paesaggio*” individuati dal Piano.

ART. 58 ELEMENTI DI DETRAZIONE O DISTURBO PERCETTIVO

Per elementi di detrazione si intendono manufatti o circoscritte porzioni di territorio che costituiscono situazioni di disturbo e che confliggono con la valenza paesaggistica complessiva del contesto di riferimento.

Nelle tavole *Unità di progetto* sono individuati i principali “*detrattori*” (insediamenti produttivi, edilizia residenziale recente di tipologia estranea all’edilizia locale tradizionale,...) che necessitano di interventi di mascheramento e/o riqualificazione.

58.1 Indirizzi

I comuni di Roletto e di Pinerolo dovranno valutare l’opportunità di inserire nei propri Piani Regolatori Generali apposita normativa, conforme alle indicazioni del Piano paesaggistico, che preveda il mascheramento nei confronti degli elementi detrattori individuati dal presente Piano esternamente al perimetro di Piano stesso.

58.2 Direttive

Gli elementi di detrazione e disturbo presenti all’interno del territorio del Piano paesaggistico, devono essere oggetto, ove possibile, di interventi di reintegrazione nel paesaggio tradizionale locale.

Laddove ciò non fosse possibile, la riqualificazione paesaggistica dovrà avvenire mediante mascheramento, da attuarsi con la creazione di cortine “verdi” che occultino la visibilità dalle zone panoramiche di maggior sensibilità e pregio.

Le tavole “*Unità di progetto*” del Piano paesaggistico individuano i prioritari interventi di mascheramento da attuarsi da parte dei soggetti privati.

La realizzazione di tali interventi dovrà essere esplicitamente richiamata all’interno dei

permessi di costruire e delle autorizzazioni da parte dei Comuni.

I manufatti di tipo tecnico (cabine elettriche o cabine dell'acquedotto, ...), visibili da assi stradali pubblici, devono essere mascherati mediante inserimento di barriere "verdi" realizzate secondo quanto indicato all'art. 26.1. delle norme del presente Piano.

Al fine di migliorare la percezione visiva della zona intimamente legata al corso fluviale del Lemina e di raggiungere l'unitarietà paesaggistica, il Piano prevede la riconversione in prati permanenti dei pioppeti inseriti nell'Ambito omogeneo n.1, ad est della strada provinciale n. 167, puntualmente individuati nella tavola *Unità di progetto n. 1*.

In tutto l'Ambito omogeneo n. 1 è opportuno evitare la nuova piantumazione con alberi d'alto fusto, fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione dell'alveo in progetto, secondo quanto indicato agli articoli 9.1.1 e 9.1.2 delle presenti norme.

I depositi a cielo aperto esistenti, percepibili dai percorsi e punti panoramici, dovranno essere rilocalizzati in posizione meno visibile. In caso di impossibilità dovranno essere mascherati mediante realizzazione di cortine verdi e tettoie in maniera da minimizzare gli effetti negativi sul paesaggio.

58.3 Prescrizioni

Non è ammessa, in tutta l'area di Piano paesaggistico, l'occupazione di suolo pubblico o privato con esposizione a cielo aperto di depositi, accumuli di rifiuti, relitti e rottami; non sono altresì ammesse baracche e tettoie temporanee.

Per la realizzazione di filari e siepi valgono le norme di cui all'art. 26.1 delle norme del presente Piano.

CAPO H: FRUIZIONE DEL PAESAGGIO

ART. 59 PERCORSI E FRUIZIONE RICREATIVA

Il Piano paesaggistico promuove la fruizione del territorio della collina di Pinerolo mediante “percorsi” di interesse paesaggistico e naturalistico ed aree pubbliche attrezzate secondo quanto indicato nella tavola n. 28 “*Percorsi e fruizione ricreativa*” e nelle tavole “*Unità di progetto*”.

ART. 60 PERCORSI DI INTERESSE PAESAGGISTICO

Gli itinerari individuati si sviluppano, in via prioritaria, su strade che offrono visuali di particolare valore paesaggistico e che collegano elementi storico-culturali di interesse.

Essi comprendono:

- percorsi su ciclopiste, ovvero piste ciclabili in sede propria;
- percorsi su ciclostrade, ovvero piste ciclabili su corsia riservata e percorsi promiscui ciclabili e veicolari;
- percorsi ciclopedonali, ad uso promiscuo ciclabile e pedonale;
- percorsi per mountain bike;
- percorsi pedonali.

Le tavole di progetto “*Percorsi e fruizione ricreativa*” (tav. n. 28) e “*Unità di progetto*” (tavv. da 18 a 27) definiscono nel dettaglio gli interventi previsti.

60.1 Direttive

La viabilità esistente dev’essere adattata alle previsioni di Piano al fine di permettere una corretta e sicura fruizione dei percorsi e deve essere costantemente oggetto di interventi di manutenzione al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolosità.

Nel caso di “piste ciclabili in sede propria” si dovrà provvedere alla realizzazione del fondo stradale in materiale permeabile, secondo quanto indicato all’ART. 40 delle presenti norme.

I percorsi promiscui per pedoni e velocipedi, indicati nelle tavole “*Unità di progetto*”, individuati in zone in cui il traffico veicolare è ridotto e comunque non esistono attività attrattive quali insediamenti commerciali o ad alta densità abitativa ai sensi del d.m. n. 557 del 30/11/97 “*Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili*” devono avere larghezza minima della corsia ciclabile di 1,50 metri ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto.

Per i percorsi individuati ad esclusivo uso “pedonale” è fatto divieto di utilizzo promiscuo (mountain bike e velocipedi) al fine di assicurare la pubblica sicurezza e di garantire una corretta fruizione del paesaggio del bosco.

60.2 Prescrizioni

Per le piste ciclabili “su corsia riservata”, salvo casi particolari supportati da specifica dimostrazione di validità tecnica ai fini della sicurezza stradale specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione di tratti a doppio senso di marcia, con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.

Per quanto riguarda la segnaletica e l’illuminazione stradale si richiamano i disposti del citato d.m. 557/99.

ART. 61 AREE DI SOSTA - DIRETTIVE

Nelle aree di sosta (individuate con la sigla P, V, e PV alla tav. 29 “*Ambiti di destinazione d’uso*”) dev’essere previsto l’inserimento di rastrelliere per i velocipedi, panchine, zone d’ombra preferibilmente arboree, fontanelle di acqua potabile, cartellonistica didattica – informativa secondo quanto specificato al successivo articolo delle presenti NdA. In tali aree possono essere realizzati chioschi da adibire a servizi igienici, punti informativi ecc; i materiali e le tipologie usate devono inserirsi armonicamente nel contesto edilizio e paesaggistico circostante.

ART. 62 CARTELLONISTICA INFORMATIVA

Si intende per cartellonistica informativa ogni pannello a carattere didattico-scientifico contenente informazioni di tipo storico, paesaggistico, naturalistico, ambientale e la segnaletica direzionale degli itinerari individuati nella tavola di progetto n. 28 “*Percorsi e fruizione ricreativa*”.

62.1 Direttive

Al fine di rendere agevolmente fruibili i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le ciclostrade e i percorsi ciclopedonali individuati dal presente Piano, ancorchè per stimolare la conoscenza dei luoghi, i percorsi tematici dovranno essere attrezzati con adeguata segnaletica.

I pannelli informativi, da collocare nei punti di attestamento dei percorsi ed in corrispondenza degli incroci principali, dovranno rappresentare l’insieme degli itinerari della zona, inquadrati anche dal punto di vista geografico, ambientale e storico, i tempi di percorrenza e la difficoltà.

Per la struttura portante si deve prediligere il legno, mentre il pannello informativo dovrà essere protetto da un tetto sporgente di circa 30 cm.

Dovrà essere prevista una segnaletica informativa dei percorsi individuati dal presente Piano anche al di fuori dell’area di Piano stessa.

62.2 Prescrizioni

La cartellonistica informativa dovrà essere realizzata, a cura del comune, secondo i disposti della D.G.R. 2.12.2002 n.46-7923 “*Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte*”.

CAPO I: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 63 NORME TRANSITORIE - PRESCRIZIONI

Nell'area normata dal presente Piano, a partire dalla data di adozione del progetto preliminare, è fatto divieto, ai sensi del comma 5, art. 8 della l.r. 56/77 e s.m.i., di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con gli articoli individuati come "prescrizioni" (vedi art. 5 delle presenti norme). I provvedimenti sospensivi si applicano fino alla data di approvazione del Piano stesso da parte del Consiglio Provinciale.

Le sospensioni, ai sensi del comma 7, art. 58 della l.r. 56/77 e s.m.i., non potranno comunque essere protratte oltre tre anni dalla data di adozione del progetto preliminare.

Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano, salvo laddove diversamente specificato in ambito normativo dal Piano stesso.

I comuni di Pinerolo e di Roletto sono tenuti ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni del presente Piano entro 12 mesi dalla data di approvazione del Piano da parte del Consiglio Provinciale.

ART. 64 INCENTIVI AI PRIVATI - DIRETTIVE

Al fine di promuovere la corretta gestione dei suoli (v. Titolo II, capi C e D delle presenti norme), la realizzazione di interventi di connessione ecologica, rinaturalizzazione e manutenzione dei corsi d'acqua (artt. 9.1, 11.1.2 e 13.1), nonché l'attuazione di interventi di riqualificazione paesaggistica (artt. 58.2 e 55.2, punto II dell'elenco) all'interno dell'area oggetto del presente Piano paesaggistico, l'Amministrazione comunale potrà istituire sul proprio bilancio un apposito fondo a cui, con una quota da stabilirsi, contribuirà la Provincia di Torino.

Tale fondo sarà volto a finanziare gli interventi e le azioni di cui al comma precedente mediante l'assegnazione di incentivi da attribuire ai proprietari dei terreni compresi all'interno dell'area di Piano.

Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dai Comuni.

ART. 65 NORME FINALI- PRESCRIZIONI

Le varianti ai piani regolatori e gli strumenti urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione del Piano devono essere conformi alle presenti norme. Essi devono, altresì, specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.

Ai fini di una continua ed efficace politica attiva di tutela del territorio, i comuni di Pinerolo e Roletto possono motivatamente proporre alla Provincia varianti al presente Piano attraverso varianti generali dei loro strumenti urbanistici o varianti parziali aventi specifica considerazione dei valori paesaggistico-ambientali, che producano effetti limitati all'ambito territoriale del comune interessato.

Anche successivamente all'approvazione del Piano paesaggistico nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ricadenti nel galassino di cui al dm 1/08/85, gli interventi dovranno essere assoggettati al regime autorizzativo previsto dal d.lgs 42/2004 e s.m.i e dalla l.r. 32/2008.

L'adeguamento al PAI e a piani di settore aventi effetto di piani sovraordinati di tutela del suolo viene ratificato con deliberazione di Consiglio provinciale e non costituisce variante al presente Piano paesaggistico.